

RIVISTA QUADRIMESTRALE
DI
DIRITTO DELL'AMBIENTE

NUMERO 2 - 2022

MAURIZIA PIERRI

Il limite antropocentrico dello sviluppo sostenibile nella prospettiva del personalismo costituzionale. Riflessioni a margine della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana



ISSN 2239-964X

MAURIZIA PIERRI*

Il limite antropocentrico dello sviluppo sostenibile nella prospettiva del personalismo costituzionale. Riflessioni a margine della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana

SOMMARIO: 1. *L'approvazione dei Sustainable Development Goals.* – 2. *La riflessione giuridica sugli SDGs: il limite della “non legalità” (cenni).* – 3. *Il limite ontologico dello sviluppo sostenibile: l'eccesso antropocentrico.* – 4. *Antropocentrismo, ecocentrismo e biocentrismo. Il contributo del cattolicesimo alla definizione del rapporto tra uomo e natura.* – 5. *Il personalismo nella Costituzione italiana e la peculiare concezione dell'uomo “situato”.* – 6. *La definizione di ambiente tra personalismo costituzionale e diritto vivente: il ruolo della Corte costituzionale.* – 7. *La legge costituzionale n.1 del 22 febbraio 2022 e l'inserimento della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali.* – 8. *Il “limite antropocentrico” nella prospettiva del personalismo costituzionale “attualizzato” e l'ambiguità (apparente) della riforma.*

1. L'approvazione dei Sustainable Development Goals

Il 25 settembre 2015, i 193 Paesi membri dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno adottato all'unanimità la risoluzione 70/1, *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*¹, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Ai *Millennium Development Goals* – MDGs², che avevano orientato l'azione internazionale di supporto allo sviluppo nel periodo 2000-2015), sono subentrati i *Sustainable Development Goals*, SDGs, la cui Agenda globale comprende 17 obiettivi interconnessi e indivisibili e 169 *targets*, che ambiziosamente hanno esteso l'ambito di intervento delle misure internazionalmente concordate, alle dimensioni economica ed ambientale dello

* Ricercatrice di diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento. E-mail: maurizia.pierri@unisalento.it.

¹ Risoluzione A/RES/70/1 del 25 settembre 2015, *United Nations General Assembly* (UNGA), *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*.

² Gli otto *Millennium Development Goals*, - 1) *Eradicate extreme poverty and hunger*, 2) *Achieve universal primary education*, 3) *Promote gender equality and empower women*, 4) *Reduce child mortality*, 5) *Improve maternal health*, 6) *Combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases*, 7) *Ensure environmental sustainability*, 8. *Develop a global partnership for development* - sono stati illustrati nell'Annex al documento *Road map towards the implementation of the United Nations Millennium Declaration*, A/56/326, *United Nations General Assembly*, del 6 settembre 2001, sviluppando i principi concordati nella *Declaration* dell'anno precedente.

sviluppo³. Gli SGD sono imperniati su cinque aree individuate come cruciali per l'umanità, le "five P", ossia *People* (area connessa all'obiettivo di eliminare fame e povertà in tutte le forme e garantire universalmente dignità e uguaglianza), *Planet* (relativa alla protezione delle risorse naturali e alla salvaguardia del clima, intesi come doveri che incombono sulla comunità internazionale, a garanzia delle attuale e delle future generazioni), *Prosperity* (indirizzata ad assicurare vite prospere e piene, in armonia con la natura), *Peace* (volta alla promozione di società pacifiche e giuste, che sono la premessa per una reale inclusione sociale), infine *Partnership* (a promozione di una solida rete di relazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, che consenta l'implementazione degli obiettivi dell'Agenda)⁴. Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile rappresentano un punto di approdo fondamentale per le politiche internazionali che bilanciano traguardi di crescita e tutela del pianeta, nonché l'esito di un processo avviato nel 1992 con l'Agenda 21⁵, sviluppato ad inizio del secondo millennio con la *Millennium Declaration*⁶ nel corso del *Millennium Summit* di New York (occasione per la elaborazione degli MDGs), puntellato dalla *Johannesburg Declaration on Sustainable Development* adottata in Sud Africa nel 2002⁷, infine lanciato durante la *United Nations Conference on Sustainable Development* (Rio+20) a Rio de Janeiro, all'interno del documento *The Future We Want*⁸. Dopo aver istituito un *Open Working Group* nel 2013⁹, nel gennaio 2015 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha avviato il processo negoziale sull'Agenda di

³ E circoscritte dalla precedente Agenda al pilastro della inclusione sociale.

⁴ Cfr. *Transforming*, cit., p. 3 e 4.

⁵ Formulata durante l'*Earth Summit* di Rio de Janeiro. Nell'Agenda e nella risoluzione 70/299, si prevedeva l'istituzione del UN *High-level Political Forum on Sustainable Development*, che è l'attuale piattaforma per il *follow-up e il review* degli SDGs ed ha sostituito la Commissione per lo sviluppo sostenibile. L'Assemblea Generale ha stabilito (risoluzione 67/290) che il Forum si riunisca annualmente.

⁶ Risoluzione A/RES/55/2 dell'8 settembre 2000, *United Nations General Assembly* (UNGA), *United Nations Millennium Declaration*.

⁷ Consultabile [al link https://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POI_PD.htm](https://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POI_PD.htm).

⁸ Risoluzione A/RES/66/288 del 27 luglio 2012, *United Nations General Assembly* (UNGA), consultabile [al link https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/476/10/PDF/N1147610.pdf?OpenElement](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/476/10/PDF/N1147610.pdf?OpenElement).

⁹ Il punto 248 del documento *The Future We Want* aveva già previsto, oltre a un processo inclusivo e trasparente per l'individuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche l'istituzione di un "open working group" di trenta rappresentanti nominati dagli Stati membri all'interno dei diversi raggruppamenti geografici.

sviluppo post-2015, che è culminato con l'adozione degli SDGs nel settembre dello stesso anno¹⁰.

Dalla documentazione a corredo delle deliberazioni sinteticamente richiamate, si evince che l'adozione degli SDGs ha tradotto in una risoluzione internazionale la forte preoccupazione emersa nel dibattito scientifico, e di riflesso in quello pubblico, circa l'aggravarsi della crisi socio-ecologica che caratterizza la contemporaneità, ormai quasi unanimemente definita Antropocene, termine coniato nel 2000 dal premio Nobel per la chimica Paul Crutzen¹¹ per descrivere l'attuale stadio della storia evolutiva della terra (a partire dalla "grande accelerazione degli anni '50), caratterizzato dall'impatto trasformativo delle attività umane sul sistema-pianeta¹². Il contesto istituzionale internazionale, all'interno del quale il documento è stato elaborato, si giustifica per la dimensione universale della crisi che la comunità degli Stati si trova ad affrontare: una crisi di portata "esiziale"¹³, a guisa che, per ambire ad una sua pur parziale soluzione in tempi compatibili con la sopravvivenza del pianeta, è imprescindibile l'impegno di tutti gli ordinamenti statali, l'intervento concorrente degli ordinamenti sovranazionali (regionali) ed infine il contributo

¹⁰ Il 2015 rappresenta uno spartiacque importantissimo per le politiche ambientali. Nel corso dell'anno sono stati infatti adottati il *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*, l'*Addis Abeba Action Agenda on Financial for Development* ed il *Paris Agreement on Climate Change*.

¹¹ Cfr. P. J. CRUTZEN, E. F. STOERMER, *The 'Anthropocene.'* IGBP Newsletter 41, 2000 (May), pp. 17-18.

¹² Per un approfondimento si v. A.H. COOPER, T.J. BROWN, S.J. PRICE, J.R. FORD, C.N. WATERS, *Human are the most significant global geomorphological driving force of 21st Century*, in *The Anthropocene Review*, 2018, 5 (3), pp. 222-229, il cui studio dimostra come gli effetti delle attività di estrazione e costruzione operate dall'uomo superino di gran lunga quelli dei naturali processi geologici corrosivi, nel trasformare la superficie terrestre.

¹³ Si intende far riferimento alle prospettive apocalittiche del modello elaborato in base alla teoria dei limiti planetari, cfr nota 80.

dell'ordinamento internazionale, quanto meno con funzioni di coordinamento¹⁴, o di meta-governance, come suggerito da alcuni studi internazionali¹⁵.

2. *La riflessione giuridica sugli SDGs: il limite della "non legalità" (cenni)*

Intorno ai *Sustainable Development Goals (SDGs)* si è rapidamente stratificata una considerevole letteratura internazionale¹⁶, particolarmente

¹⁴ La complessità del mondo globalizzato rende ineludibile la necessità di una azione congiunta a più livelli, come sottolineano da ultimo F. GEMENNE, A. RANKOVIC, ATELIER DE CARTOGRAPHIE DE SCIENCE, in *Atlante dell'Antropocene*, Mimesis/Katastrophé, Milano-Udine, 2021, p. IV, e una ricca letteratura internazionale (si vedano *ex multis*, D. FRENCH, L. J. KOTZÉ (Eds.), *Sustainable Development Goals. Law, Theory and Implementation*, Edward Elgar, Cheltenham (UK) - Northampton (USA), 2018, J. MONKELBAAN *Governance for the Sustainable Development Goals Exploring an Integrative Framework of Theories, Tools, and Competencies*, Springer, Singapore, 2019, spec. p. 22 e ss e A. R. HARRINGTON, *Global governance and Sustainable Development Goals*, in S. DALBY, S. HORTON, R. MAHON, D. THOMAZ (Eds.), *Achieving the Sustainable Development Goals Global Governance Challenges*, Routledge, Oxon-New York, 2019, p. 240 e ss.

¹⁵ E. SØRENSEN, *Metagovernance: the changing role of politicians in processes of democratic governance.*, in *The American Review of Public Administration*, 2006, 36, pp. 98–114.

¹⁶ La letteratura giuridica, economica e sociologica sul tema è sterminata. Tra i contributi più rilevanti, si segnalano J. GRIFFITHS, *Financing the Sustainable Development Goals (SDGs)*, in *Development*, Macmillan, Society for International Development, vol. 61(1), pp. 62-67, J. D. SACHS, G. SCHMIDT-TRAUB, M. MAZZUCATO, D. MESSNER, N. NAKICENOVIC, J. ROCKSTRÖM, *Six Transformations to achieve the Sustainable Development Goals*, in *Nature Sustainability*, 2, 2019, pp. 805–814, B. LOMBORG (Ed.), *Prioritizing Development (A Cost Benefit Analysis of the United Nations' Sustainable Development Goals)*, Good Governance and the Sustainable Development Goals, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, I. KELMAN, *Linking disaster risk reduction, climate change, and the sustainable development goals*, in *Disaster Prevention and Management*, Vol. 26, N. 3, 2017, pp. 254-258, S. FUKUDA-PARR, *From the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals: shifts in purpose, concept, and politics of global goal setting for development*, in *Gender & Development*, 2016, pp. 43-52, B. X. LEE, F. KJAERULF, FINN, S. TURNER, L. COHEN, P. D. DONNELLY, R. D., MUGGAH, A. REALINI, B. KIESELBACH, L. S. MACGREGOR, I. WALLER, R. GORDON, *Transforming Our World: Implementing the 2030 Agenda Through Sustainable Development Goal Indicators*, in *Journal of Public Health Policy*, 37 suppl. 1, 2016, pp. 13-31, A. FLORINI, M. PAULI, *Collaborative governance for the Sustainable Development Goals*, in *Asia & the Pacific Policy Studies*, 5, 2018, pp. 583–598, J. GRAINGER-BROWN, S. MALEKPOUR, *Implementing the Sustainable Development Goals: A Review of Strategic Tools and Frameworks Available to Organisations*, in *Sustainability*, 11, N.5, 2019, 1381, pp. 1-18, I. T. WINKLER, C. WILLIAMS, *The Sustainable Development Goals and human rights: a critical early review*, in *The International Journal of Human Rights*, 21(8), 2017, pp. 1023-1028, W. LEAL FILHO, U. AZEITEIRO, F. ALVES, P. PACE, M. MIFSUD, L. BRANDLI, S. S. CAEIRO, A. DISTERHEFT, *Reinvigorating the sustainable development research agenda: the role of the sustainable development goals (SDG)*, in *The International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 25(2), 2018, pp. 131-142, R. S. BALI, F. YANG-WALLENTIN, *Achieving sustainable development goals: predicaments and strategies*, in *The International Journal of Sustainable*

focalizzata sul tema del valore normativo degli obiettivi, nel contesto del diritto internazionale, e segnatamente nella prospettiva di una nuova *governance* ambientale¹⁷ e di una rafforzata tutela dei diritti umani¹⁸, essendo ormai accertato il collegamento tra questi ultimi ed i cambiamenti climatici¹⁹. La portata innovativa degli obiettivi è incontestabile, se non altro sotto il profilo soggettivo²⁰, essendo indirizzati a tutti i Paesi della comunità internazionale, senza distinzione correlata al livello di sviluppo, pur conservando la prioritaria finalità dell'eliminazione della povertà (già prevista tra gli MDGs, essenzialmente a vantaggio dei *developing countries*). Dal punto di vista oggettivo, risalta l'elemento innovativo espresso dall'orizzonte finalistico dello

Development and World Ecology, 27(2), 2020, pp. 96-106, A. D. CIMADAMORE, *Global justice, international relations and the Sustainable Development Goals' quest for poverty eradication*, in *Journal of International and Comparative Social Policy*, 32(2), 2016, pp. 131-148, J. L. KOTZÉ, D. FRENCH, *The Anthropocentric Ontology of International Environmental Law and the Sustainable Development Goals: Towards an Ecocentric Rule of Law in the Anthropocene*, in *Global Journal of Comparative Law*, 7(1), 2018, pp. 5-36, D. CROWTHER, A. MOYEEN, S. SEIFI, *The Goals of Sustainable Development: Responsibility and Governance. Approaches to Global Sustainability Markets and Governance*, Springer, Verlag, 2018.

¹⁷ Cfr. J. MONKELBAAN, *Governance for the Sustainable Development Goals*, Sustainable Development Goals Series, Springer, Singapore, 2019, A. R. HARRINGTON, *International Law and Global Governance: Treaty Regimes and Sustainable Development Goals Implementation*, Routledge, Oxon-New York, 2021.

¹⁸ Cfr., *ex multis*, S. R. DA CAL SEIXAS, J. L. DE MORAES HOEFEL (Eds), *Environmental Sustainability: Sustainable Development Goals and Human Rights*, CRC Press, Boca Raton – Oxon, 2021, e M. KALTENBORN, M. KRAJEWSKI, H. KUHN (Eds), *Sustainable Development Goals and Human Rights*, Springer Open, Cham, 2020, per la ricchezza della trattazione, che affronta analiticamente gli effetti di ogni obiettivo sui diritti fondamentali, dalla riduzione della povertà alla *gender equality*.

¹⁹ All'interno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il nesso tra cambiamenti climatici e diritti umani è ormai certificato, a partire dall' OHCHR, *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Relationship Between Climate Change and Human Rights*, U.N. Doc. A/HRC/ 10/61 (Jan. 15, 2009), sul quale si v. il commento di J. H. KNOXE, *Linking Human Rights and Climate Change at the United Nations*, in *Harvard Environmental Law Review*, 33, 2009, pp. 477-498, e ancor più diffusamente UNEP, *Climate Change and Human Rights*, UNON Publishing Services Section, Nairobi, 2015. In dottrina, sulle relazioni tra SDGs, cambiamenti climatici e diritti umani si v. M. TAWFIQ LADANI, *Achieving Sustainable Development Goals Through Effective Domestic Laws and Policies on Environment and Climate Change by*, in *Environmental Policy and Law*, 48/1, 2018, pp. 42-63, spec. p. 48 e A. BOYLE, *Climate Change, Sustainable Development, and Human Rights*, in M. KALTENBORN, M. KRAJEWSKI, H. KUHN (Eds), *Sustainable* cit., pp. 171-187.

²⁰ D. FRENCH, L. J. KOTZÉ (Eds.), *Introduction*, in *Sustainable Development Goals. Law, Theory and Implementation*, Edward Elgar, Cheltenham - Northampton, 2018, p.2 e, nella letteratura italiana, M. MONTINI, *L'interazione tra gli SDGs ed il principio dello sviluppo sostenibile per l'attuazione del diritto internazionale dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, 9/2019, p. 3.

sviluppo sostenibile²¹, ipotizzato da alcuni come macro-obiettivo “immanente”, essendo il riferimento alla “sostenibilità” esplicito e per certi versi ridondante nella descrizione dei 17 obiettivi. Senza dubbio l’adozione degli SDGs ha rappresentato l’occasione per rimodulare nella prospettiva dello sviluppo sostenibile (nelle sue tre dimensioni, economica, sociale ed ambientale) le politiche, le normative ed i modelli di *governance* adottati sia a livello internazionale, che a livello nazionale nei singoli Paesi²². Questo effetto virtuoso ha tuttavia incontrato un ostacolo non trascurabile, di cui tuttora si avverte la capacità inibitrice, nella natura blandamente prescrittiva degli obiettivi indicati nell’Agenda, ritenuti da larga parte della dottrina intrinsecamente sprovvisti della forza necessaria per indirizzare o addirittura obbligare i singoli ordinamenti ad adeguarvisi. Il dibattito giuridico internazionale che si è sviluppato negli ultimi anni, ruota conseguentemente (ma non unicamente) intorno al valore normativo da attribuire agli SDGs, se cioè si tratti di fonti di *soft-law* con una qualche rilevanza giuridica (da determinare nella sua precisione) oppure enunciazioni dal valore soltanto politico²³.

A giudicare dal riscontro che l’adozione degli obiettivi ha ottenuto a livello macro-regionale, con particolare riferimento all’Unione europea, se ne potrebbe ipotizzare una capacità di indirizzo anche superiore alla loro veste “formale”²⁴: dopo la Comunicazione sul *Green Deal* europeo²⁵, *atto di natura politica*²⁶, anche in conseguenza dell’emergenza pandemica²⁷ la Commissione

²¹ M. MONTINI, *L’interazione*, cit. p. 2. Per una analisi di carattere generale ed introduttivo sugli SDGs si v., dello stesso M. Montini e F. Volpe, *Sustainable Development Goals: “molto rumore per nulla?”*, in *Rivista Giuridica dell’Ambiente*, vol. XXX:3, 2015, pp. 489-496.

²² Cfr. N. KANIE, F. BIERMANN, *Governing through Goals: Sustainable Development Goals as Governance Innovation*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2017.

²³ M. MONTINI, *L’interazione*, cit. p. 4.

²⁴ In questo articolo si accenna soltanto alle misure relative alla transizione ecologica ma lo sforzo di adeguamento agli obiettivi di sostenibilità da parte dell’Unione europea va ben oltre questo aspetto, come sottolinea E. CHITI, *In motu. l’Unione europea e la trasformazione della costruzione giuridica della sostenibilità*, in *La riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente. Atti del Convegno 28 gennaio 2022*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, pp. 184-209.

²⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell’11 dicembre 2019.

²⁶ Atto che esplicitamente si colloca all’interno della strategia della Commissione per attuare l’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ed impegna la Commissione ad affrontare i problemi legati al clima e all’ambiente.

²⁷ La pandemia causata dalla diffusione del virus patogeno SARS-CoV-2, ha accelerato il processo di adattamento regionale alle prospettive di cambiamento delineate nel *Green Deal* perché ha

europa ha proposto un complesso e variegato pacchetto di misure, denominato *Next Generation EU*²⁸, con una dotazione di 750 miliardi di euro, da attribuire e liquidare ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021²⁹. Nel contesto del pacchetto lo strumento più significativo è rappresentato dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (*Recovery and resilience facility*), comunemente indicato semplicemente come *Recovery fund* che costituisce il piano di rilancio e di resilienza pensato dall'Unione europea per dare un nuovo impulso all'economia dei Paesi membri. Ebbene, quest'ultimo è vincolato per il 37% delle risorse a progetti finalizzati alla transizione ecologica, che rappresenta una costola fondamentale dello sviluppo sostenibile. Ciò significa che oltre 1/3 delle risorse complessivamente mobilitate dal *Recovery fund* sono destinate a sostenere progetti finalizzati alla transizione ecologica, motivo per il quale quest'ultima è diventata in pochi mesi il punto di riferimento non solo delle politiche europee, ma anche di quelle di tutti gli Stati membri. Nel solco del *Green Deal* e quindi del raggiungimento, sia pur indiretto, degli obiettivi di sviluppo sostenibile, si colloca il recente Piano *REPowerEU*³⁰, che ha programmato una accelerazione alla transizione verso l'energia pulita in ragione della esigenza di emancipare l'Europa dalla dipendenza dal gas russo³¹.

Nonostante l'evidente impegno ad adeguarsi agli obiettivi indicati dall'ONU, riscontrabile sia a livello macro-regionale che nazionale³², la letteratura sulla loro capacità prescrittiva è alquanto articolata e non univoca.

determinato una grave crisi economica conseguente alle restrizioni imposte alla produzione e al consumo.

²⁸ Cfr. Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa dell'economia dopo la crisi economico-sanitaria.

²⁹ Atto che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, collegato al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, di cui al Regolamento del Consiglio n. 2093 del 17 dicembre 2020.

³⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, COM(2022) 230 *final*, del 18.5.2022.

³¹ L'aggressione militare non provocata e ingiustificata, della Russia nei confronti dell'Ucraina ha causato gravi perturbazioni del sistema energetico mondiale e creato difficoltà economiche dovute ai prezzi elevati dell'energia, acuendo le preoccupazioni sul fronte della sicurezza energetica e mettendo in evidenza l'eccessiva dipendenza dell'UE dalle importazioni di gas, petrolio e carbone dal Paese aggressore.

³² Per le misure intraprese in Italia si v. OECD, *Italy Governance Scan for Policy Coherence for Sustainable Development*, 2021 e il recente *report* dell'ISTAT, *2021 SDGs Report. Statistical Information for 2030 Agenda in Italy*, Istituto Nazionale di Statistica, Roma, 2022.

Con uno sforzo di semplificazione non agevole, vista la mole di contributi sul tema, le posizioni espresse possono essere inserite nel solco di tre direttrici di pensiero. Alcuni negano drasticamente che gli SDGs abbiano valore normativo e ne affermano invece la natura prettamente politica. Non si tratterebbe neppure di strumenti di *soft law*, per due ordini di ragioni: il primo sarebbe la carenza di legalità formale (*formal legality*), il secondo la carenza di legalità sostanziale, non intendendo neppure regolare l'azione degli Stati, laddove fossero assenti norme di diritto internazionale vincolanti (dunque di *hard law*). Secondo questo orientamento dottrinale, se si riflette in termini legali sugli obiettivi globali, si giunge ad escludere che essi rappresentino anche soltanto una espressione del diritto internazionale "consuetudinario" a causa delle debolezze nella *State practice* e nell'*opinio juris*, e che sia al limite possibile classificarli come *soft law*, poiché il loro scopo sarebbe "aspirazionale" e non normativo³³. Alcuni sostengono che gli obiettivi sfuggano ad una concettualizzazione giuridica in termini formali, restando al di fuori delle regole normative e dei processi legali internazionali. La circostanza che siano inseriti nei piani di lavoro e nelle strategie di organismi internazionali, regionali ed anche nazionali, non sarebbe sufficiente a ribaltare la constatazione della loro esplicita politicità o meglio della loro specifica e manifesta "non legalità"³⁴. Milita in favore di questa teoria, che nega valore normativo, sia pure di *soft law*, agli SDGs, la circostanza che un ruolo centrale nel controllo sull'adozione dell'Agenda 2030 e sui risultati delle politiche poste in essere a tale scopo, di cui i Governi sono responsabili, è assegnato all'*High-level Political Forum on Sustainable Development-HLPF*³⁵, organismo di cui fanno parte tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, che però esprime le sue valutazioni, con le modalità e la tempistica, (*follow-up and review*) specificate nella risoluzione dell'Assemblea Generale n. 70/299 del 29 luglio 2016, nei confronti dei Paesi che, *su base volontaria*, sottopongano al suo giudizio progressi, risultati e sfide nell'attuazione dell'Agenda³⁶. D'altro canto è

³³ D. FRENCH, *The Global Goals: Formalism Foregone, Contested Legality and "Re-Imaginations" of International Law*, in *Ethiopian Yearbook of International Law*, 2017, p. 164-165, secondo il quale gli SDGs restano concettualmente e programmaticamente indeterminati.

³⁴ L. J. KOTZÉ, D. FRENCH, *The Anthropocentric*, cit., p. 25.

³⁵ Istituito nel punto 84 della Risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2012, A/RES/66/288, cfr. nota 4.

³⁶ La volontarietà del meccanismo di monitoraggio è chiaramente indicata nella risoluzione delle Nazioni Unite, A/RES/70/1, già richiamata, che ha adottato l'Agenda 2030 (par. 72. «*We commit to engaging in systematic follow-up and review of the implementation of this Agenda over the next 15 years. A robust, voluntary, effective, participatory, transparent and integrated follow-up and*

sufficiente un'analisi dei *Report* presentati per verificare che solo una parte dei Paesi ha onorato l'impegno di verificare i progressi nella realizzazione degli obiettivi³⁷ (nel 2022 solo 44 Paesi, tra i quali l'Italia, mentre l'Unione Europea ha dato la propria disponibilità per il 2023; gli Stati Uniti non si sono mai sottoposti a verifica volontaria).

Inoltre, mentre è statutariamente prevista l'obbligatorietà delle risoluzioni³⁸ del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (come da art. 25 della Carta delle Nazioni Unite adottata il 26 giugno 1945³⁹), non è chiara la natura normativa delle risoluzioni assunte dall'Assemblea generale, che ordinariamente rappresentano delle raccomandazioni rivolte agli Stati (artt. 10 e 14 della Carta ONU).

Secondo altra direttrice di pensiero, al cui interno si distinguono diverse sfumature, non si può invece escludere un certo grado di normatività, sia pure leggera, anzi potremmo dire ultraleggera⁴⁰ ma sufficiente a collocare gli SDGs nell'alveo delle disposizioni di *soft law*. Secondo i sostenitori di questa tesi

*review framework will make a vital contribution to implementation and will help countries to maximize and track progress in implementing this Agenda in order to ensure that no one is left behind»; par. 74. «Follow-up and review processes at all levels will be guided by the following principles: (a) They will be voluntary and country-led, will take into account different national realities, capacities and levels of development and will respect policy space and priorities. As national ownership is key to achieving sustainable development, the outcome from national-level processes will be the foundation for reviews at the regional and global levels, given that the global review will be primarily based on national official data sources»; par. 84: «The high-level political forum, under the auspices of the Economic and Social Council, shall carry out regular reviews, in line with General Assembly resolution 67/290 of 9 July 2013. Reviews will be voluntary, while encouraging reporting, and include developed and developing countries as well as relevant United Nations entities and other stakeholders, including civil society and the private sector. They shall be State-led, involving ministerial and other relevant high-level participants. They shall provide a platform for partnerships, including through the participation of major groups and other relevant stakeholders»), e riaffermato nella risoluzione A/RES/70/299 del 29 luglio 2016, *Follow-up and review of the 2030 Agenda for Sustainable Development at the global level* (incipit del par.7: «Takes note with appreciation of the preparations for the voluntary national reviews for the high-level political forum»).*

³⁷ Dati riportati dal sito ufficiale dell'HLPF, <https://hlpf.un.org/vnrs>.

³⁸ Il termine risoluzione è generico e si riferisce ad una vasta tipologia di atti, cfr. C. ZANGHI, *Diritto delle organizzazioni internazionali*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 263 ss.

³⁹ Articolo 25: «I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni del presente Statuto».

⁴⁰ S.I. KARLSSON-VINKHUYZEN, A. VIHMA, *Comparing the Legitimacy and Effectiveness of Global Hard and Soft Law: An Analytical Framework*, in *Regulation and Governance*, 3:4, 2009, pp. 400-420.

“possibilista”, il “grado di legalizzazione”⁴¹, quale definito dal livello di obbligo, precisione e attribuzione di delega, degli SDGs sarebbe basso perché non sono previsti precisi obblighi da osservare, nel senso di regole e impegni vincolanti secondo il diritto internazionale o nazionale. Inoltre, la precisione dei 17 obiettivi e di molti dei 169 *target* sarebbe scarsa, in quanto essi non definirebbero in modo univoco una certa condotta, ma piuttosto specificherebbero obiettivi di risultato vaghi e “aspirazionali” (ad esempio, «entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse naturali»)⁴². Sempre all'interno di questa direttrice si collocano gli autori che, pur affermando la natura sostanzialmente politica degli SDGs, riconoscono *ad alcuni di essi* le caratteristiche delle norme di *soft law* in ragione delle modalità di adozione (una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite) e della loro capacità di riflettere obblighi riconducibili al diritto internazionale consuetudinario o pattizio, dei quali rappresenterebbero una sorta di sottoinsieme, utile a creare un sistema di coordinamento⁴³ con i preesistenti obblighi vincolanti degli Stati. L'adozione a livello di Assemblea generale delle Nazioni Unite e l'interrelazione con le norme vincolanti del diritto internazionale, giustificherebbe, secondo diversi autori, l'attribuzione agli SDGs della qualifica di *soft law*, in grado di fondare una legittima aspettativa circa la loro realizzazione nei rapporti internazionali tra Stati⁴⁴ e di contribuire all'attuazione del diritto internazionale dell'ambiente, svolgendo un ruolo di chiarimento e specificazione delle disposizioni vincolanti contenute nei vigenti strumenti giuridici di natura pattizia⁴⁵. La capacità degli SDGs di influenzare l'interpretazione delle norme internazionali vincolanti è

⁴¹ K.W. ABBOTT ET AL., *The Concept of Legalization*, in *International Organization*, 54:3, 2000, p. 401.

⁴² «*The degree of legalization – as defined by the level of obligation, precision and delegation, respectively – is low. First, there are no hard obligations to achieve the SDGs, in the sense of rules and commitments binding under international or domestic law. Further, the precision of the 17 goals and many of the 169 targets is low, in that they do not unambiguously define a certain conduct, but rather specify vague and aspirational outcome targets*», cfr. A. PERSSON, N. WEITZ E M. NILSSON, *Follow-up and review of the Sustainable Development Goals: alignment vs. internalization*, in *Review of European, Comparative & International Environmental Law (RECIEL)*, 25(1), 2016, pp. 59-60.

⁴³ R.E. KIM, *The Nexus between International Law and the Sustainable Development Goals*, in *Review of European, Comparative & International Environmental Law (RECIEL)*, 25(1), 2016, p. 16.

⁴⁴ Cfr. W. SCHOLTZ, M. BARNARD, *The Environment and the Sustainable Development Goals: 'We are on a Road to Nowhere'*, in D. FRENCH, L. J. KOTZÉ (Eds), *Sustainable*, cit., pp. 227-230.

⁴⁵ W. SCHOLTZ, M. BARNARD, op.ult.cit., p. 228.

stata infatti riconosciuta da alcuni autori con riguardo a determina settori e quindi a specifici obiettivi e *targets*⁴⁶.

Per completezza si riporta anche la suggestiva teoria, che richiama la dottrina sulla *Grundnorm* kelseniana, che riconosce alla promozione dello sviluppo sostenibile, quale principio performante l'insieme degli SDGs, il valore di "supernorma". Quest'ultima dovrebbe essere intesa come un insieme di norme collegate tra di loro e raggruppate all'interno di un quadro di riferimento unificante e coerente⁴⁷ e si configurerebbe come fonte sovra-ordinata rispetto agli obiettivi ed ai *target* specifici di *soft law* contenuti nel corpo degli SDGs⁴⁸.

Alla luce di tutte queste opinioni, sembra di poter concludere che si possa attribuire agli SDGs, in particolare con riferimento a quelli che hanno un riscontro nel diritto internazionale "duro", la capacità di indirizzare l'interpretazione delle norme pattizie, orientandole verso il macro obiettivo (o supernorma) del diritto sostenibile. Molto più problematico sembra il riconoscimento di un qualche valore giuridico agli obiettivi formulati in modo generico e non corrispondenti a norme di diritto internazionale. In questo ambito, la spontanea adesione da parte degli Stati, cui è vincolato il controllo sull'adeguamento agli obiettivi affidato alle istituzioni internazionali preposte, sembra vanificare gran parte della portata innovativa degli obiettivi.

3. *Il limite ontologico dello sviluppo sostenibile: l'eccesso antropocentrico*

⁴⁶ Ad esempio, nel settore del diritto internazionale che regola la protezione delle acque, con specifico riferimento al SDG 6, cfr. O. SPIJKERS, *The Cross-fertilization between the Sustainable Development Goals and International Water Law*, in *Review of European, Comparative & International Environmental Law* (RECIEL), 25(1), 2016, p. 39, oppure di qualità dell'aria, cfr. P. LODE, P. SCHONBERGER, P. TOUSSANT, *Clean Air for All by 2030? Air Quality in the 2030 Agenda and in International Law*, in *Review of European, Comparative & International Environmental Law* (RECIEL), 25(1), 2016, p. 27.

⁴⁷ «*A cluster of interrelated norms grouped into a unified and coherent framework*», cfr. S. FUKUDA-PARR, D. HULME, *International Norm Dynamics and the 'End of Poverty': Understanding the Millennium Development Goals*, in *Global Governance*, 17(1), 2011, p. 18. Il modello normativo è quello proposto da M. FINNEMORE, K. SIKKINK, *International Norm Dynamics and Political Change*, in *International Organization*, 52(4), 1998, pp. 887-917.

⁴⁸ In realtà chi ha avanzato questa ipotesi (S. FUKUDA-PARR-D. HULME, *International* cit., pp. 17-36), l'ha fatto in riferimento agli obiettivi del millennio, individuando in essi la supernorma della lotta globale alla povertà ma la medesima prospettiva può essere applicata anche agli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

La premessa sul valore normativo degli SDGs, pur essendo doverosa, si colloca a valle della loro adozione e non risolve il nodo, posto a monte, dei loro controversi presupposti epistemologici. Illustre dottrina internazionale si è soffermata in modo critico sulla indeterminatezza del concetto di sviluppo sostenibile, che pur costituendo esplicitamente l'orizzonte finalistico dell'Agenda 2030, non trova al suo interno una definizione compiuta, restando fermo alle conclusioni della *World Commission on Environment and Development*, meglio nota come Commissione Brundtland. Istituita nel 1983, quest'ultima presentò nel 1987 il rapporto "*Our common future*", in cui raccomandava una transizione verso un modello di sviluppo sostenibile, definendo quest'ultimo come lo sviluppo che «consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri»⁴⁹. Ebbene, ad oltre trent'anni da quel documento, non si registrano variazioni, adattamenti o trasformazioni epistemologiche che abbiamo modificato la struttura essenziale di quel concetto. Ed infatti la critica ontologica più radicale all'impostazione degli SDGs riguarda l'impianto intrinsecamente antropocentrico del *meta-valore* dello sviluppo sostenibile, nella sua accezione storicamente consolidata: essa custodirebbe, nel suo nucleo essenziale, un privilegio attribuito al benessere dell'uomo e non degli ecosistemi intesi come beni assoluti e non relazionali⁵⁰, sia pur in una prospettiva che supera il presente ed abbraccia idealmente le future generazioni (di uomini). L'ontologia antropocentrica caratterizza, secondo questa corrente critica, tutto il sistema del diritto internazionale dell'ambiente⁵¹, al cui orientamento morale gli obiettivi del millennio si allineano, conservandone inalterati i limiti: l'incompatibilità con la complessità spaziale e temporale del sistema-terra, la scarsa reattività ai suoi cambiamenti, l'inflessibilità e l'eccessivo accentramento di responsabilità attribuite allo Stato, con riferimento alle funzioni di cura ecologica⁵². L'ontologia antropocentrica nelle istituzioni regolative della coesistenza, da quelle

⁴⁹ «Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs», UN, *Report of the World Commission on Environment and Development Our Common Future*, 1987, p. 37, cfr. M. MONTINI, F. VOLPE, *Sustainable*, cit. p. 489.

⁵⁰ D. FRENCH, L.J. KOTZÉ, *Introduction*, in ID (Eds), *Sustainable*, cit. p.6.

⁵¹ L. J. KOTZÉ, D. FRENCH, *The Anthropocentric*, cit. p. 7.

⁵² D. VIDAS ET AL., *International law for the Anthropocene? Shifting perspectives in regulation of the oceans, environment and genetic resources*, in *Anthropocene*, 1, 2015, p.1, L. J. KOTZÉ, *Rethinking global environmental law and governance in the Anthropocene*, in *Journal of Energy and Natural Resources Law*, 32(2), 2014, p. 121.

economiche a quelle giuridiche, avrebbe di fatto de-criminalizzato l'agire dell'uomo a danno della natura, in ragione della sua posizione di privilegio e avrebbe informato il modo in cui il diritto ha concettualizzato la natura e ne ha determinato le modalità di protezione. La relazione tra l'uomo e le altre entità viventi e non viventi, sarebbe stata tradotta dal diritto, in ragione dell'antropocentrismo etico di fondo, come una relazione funzionale ed utilitaristica: la natura avrebbe assunto il ruolo di bene strumentale, il cui valore è assegnato in proporzione al beneficio che l'uomo può trarne. A ben vedere, non solo i tradizionali diritti di sfruttamento dei beni naturali, come quello di proprietà ma gli stessi diritti umani collegati alla natura, come il diritto alla salubrità dell'ambiente o il più recente diritto al clima⁵³, sarebbero riconducibili alla medesima radice antropocentrica perché non riconoscerebbero valore intrinseco a tutto ciò che non è umano, se non in quanto funzionale al benessere dell'uomo. Secondo questa impostazione di critica radicale, l'ontologia antropocentrica sarebbe alla base dello sviluppo in fasi successive e coerenti, del diritto internazionale dell'ambiente, a partire dal sistema westfaliano⁵⁴, a quella della diplomazia internazionale, infine a quella, successiva al secondo conflitto mondiale, del riconoscimento dei diritti umani all'interno della comunità internazionale degli Stati. La logica che presiederebbe gli accordi della prima fase rimanderebbe alla premessa fondamentale di un equilibrio tra gli interessi utilitaristici degli Stati in materia di risorse ambientali, mentre l'imperativo categorico della terza, passando attraverso la seconda, sarebbe quello di contrastare la violazione dei diritti dell'uomo e di implementare i diritti sociali e politici⁵⁵. Gli accordi internazionali della seconda metà del XX secolo, pur manifestando una attenzione crescente per la protezione dell'ambiente⁵⁶, non

⁵³ Per il quale si rinvia agli approfondimenti di .M. CARDUCCI, *Climate Change and Legal Theories*, in G. PELLEGRINO (a cura di), *Handbook of the Philosophy of Climate Change, Social Science and Philosophy*, Springer, Cham, 2021, pp. 1-26, citato anche nel recente volume di A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, ESI, Napoli, 2022, spec. p. 74 ss.

⁵⁴ Si vedano ad esempio la *Convention between France and Great Britain relative to Fisheries*, accordo bilaterale siglato a Parigi nel novembre del 1867 e la *International Convention for the Protection of Birds useful to Agriculture*, anch'essa siglata a Parigi nel 1902.

⁵⁵ I tre pilastri della Carta dell'Onu del 1945 sono infatti la Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo del 1948, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 e, dello stesso anno, il Patto internazionale sui diritti civili e politici.

⁵⁶ Si v. la *Convention on Fishing and Conservation of Living Resources of the High Seas* del 1958, la *International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil* del 1954 e la *Convention on the High Seas* del 1958.

riconoscerebbero in modo vincolante l'importanza dei limiti ecologici allo sviluppo: persino la Dichiarazione di Stoccolma del 1972, adottata in seno alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente "umano", sarebbe conforme ad una impostazione etica che intende l'ambiente come spazio funzionale alle esigenze umane di sopravvivenza e benessere fisico ed economico, sia nel presente che nel futuro⁵⁷. Nel testo si afferma senza ambiguità che l'ambiente naturale e l'ambiente creato dall'uomo sono due facce della stessa medaglia, entrambe essenziali e strumentali al benessere umano ed alla tutela dei relativi diritti ma, pur riconoscendo in modo innovativo la necessità di mantenere, restaurare e migliorare la capacità della terra di produrre risorse vitali e rinnovabili, non si chiede agli Stati di raggiungere gli obiettivi della Dichiarazione rispettando l'integrità del Pianeta e dei suoi confini. In altri termini, il documento non assumerebbe una prospettiva ecocentrica ma antropocentrica, poi confermata anche dall'altro *cornerstone* del diritto internazionale dell'ambiente, ossia la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, che sin dalle prime battute confermerebbe la posizione privilegiata dell'uomo nella dimensione dello sviluppo sostenibile: «al centro delle preoccupazioni»⁵⁸ e titolare di un diritto allo sviluppo (non di un dovere di tutela) che deve tener conto della salvaguardia delle generazioni (di esseri umani) future oltre che presenti⁵⁹. In sostanza, all'uomo competerebbe l'esercizio di un controllo sulla natura diretto a massimizzare il benessere umano nel lungo periodo e presidiare tale prerogativa sarebbe compito solennemente affidato all'attività regolativa dei singoli Stati, cui spetterebbe la sovranità sullo sfruttamento delle risorse «secondo le loro politiche ambientali e di sviluppo» nonché il potere/dovere di vigilare affinché «le attività sottoposte alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale»⁶⁰. Il modo in cui sono concepite le relazioni domestiche tra uomo e ambiente, e tra diverse entità statali sovrane dal punto di vista delle risorse naturali, sarebbe evidentemente inconsapevole o incurante delle insopprimibili interferenze e interconnessioni tra uomo e uomo, tra uomo e natura, tra Stati e Stati, del tutto indifferenti

⁵⁷ Cfr. i principi 2, 5, 7, 8 della Dichiarazione.

⁵⁸ Principio 1.

⁵⁹ Principi 2 e 3.

⁶⁰ F. YAMIN, *Ethics, the environment and the changing international order*, in *International Affairs*, 1995, 71(3), pp. da 529 a 534.

all'esistenza di "confini" tra diversi ordinamenti. Ordinamento giuridico (statale) ed "ordinamento naturale" (geograficamente determinato), inteso quest'ultimo come ecosistema (unità naturale in cui fattori organici ed inorganici convivono in stretta relazione con l'ambiente che li accoglie)⁶¹ o più realisticamente come complesso di ecosistemi, autosufficiente e in equilibrio dinamico, secondo questa prospettiva speculativa, non coincidono. I confini degli ecosistemi sarebbero diversi da quelli delle entità statali e considerando la complessità ed interorganicità dei processi ecosistemici, finirebbero per coincidere con quelli planetari, se non oltre. Neppure la Dichiarazione di Johannesburg del 2002⁶², durante il vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile avrebbe emancipato quest'ultimo dalla sua originaria formulazione, limitandosi a rivitalizzarne il contenuto valoriale, con il rimando ad una serie di sfide associate alla sostenibilità ma sempre incentrate sui bisogni umani: il pur encomiabile richiamo ad un necessario superamento della povertà (paragrafo 2), ribadito 10 anni più tardi, nel documento *The Future We Want*, formulato durante la Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile a Rio de Janeiro, apparirebbe sostanzialmente allineato ai precedenti nel concentrare l'attenzione sui bisogni umani, ivi compreso il bisogno di giustizia intra-specie (umana) e non inter-specie. L'integrità del sistema Terra sarebbe riconosciuta come essenziale in quanto strumentale alla eradicazione della povertà, non come bene in sé. Naturalmente le fonti internazionali sin qui citate, se pur di *soft law*, avrebbero significativamente influenzato il diritto di matrice pattizia, vincolante, derivante dai *multilateral environmental agreements* (MEAS) accordi multilaterali che costituiscono il "blocco" del diritto internazionale ambientale, come, solo per citare i principali, la Convenzione di Ramsar⁶³, la Convenzione sulla diversità

⁶¹ Che è la versione aggiornata della risalente descrizione di A. G. TANSLEY, *The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms*, in *Ecology*, Jul., 1935, Vol. 16, No. 3, pp. 284-307, spec. 299. Nel glossario del volume *Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology*, (di F. S. CHAPIN, III, P. A. MATSON, P. M. VITOUSEK, Springer, New York, Dordrecht, Heidelberg, London, 2012), l'ecosistema è definito nel modo seguente: «*Ecological system consisting of all the organisms in an area and the physical environment with which they interact*».

⁶² Documento UN, A/CONF.199/20.

⁶³ La *Convention on Wetlands of International Importance*, stipulata a Ramsar, il 2 febbraio 1971, recepita in Italia con DPR n. 448 del 13 marzo 1976, è un trattato intergovernativo che fornisce il quadro per l'azione nazionale e la cooperazione internazionale per la conservazione delle zone umide e delle loro risorse.

biologica (CBD)⁶⁴ e la Convenzione sul commercio delle specie minacciate di estinzione (CITES)⁶⁵. Nessuna di queste fonti si spingerebbe oltre l'affermazione della interdipendenza tra uomo e ambiente ed il riconoscimento del valore delle "funzioni ecologiche" fondamentali per la conservazione della flora e della fauna. A maggior ragione, in nessuna di queste fonti il vincolo di difesa dell'ambiente si esprimerebbe come dovere di protezione delle interdipendenze ecologiche⁶⁶ necessarie al mantenimento della integrità del sistema terra, ma come obbligo strumentale alla disponibilità di risorse sufficienti a garantire (in termini utilitaristici) il benessere dell'uomo.

Infine, come già rappresentato in apertura, anche gli obiettivi di sviluppo sostenibile, a prescindere dalla loro capacità di indirizzare il diritto internazionale dell'ambiente⁶⁷, sarebbero concentrati sul progresso ed il miglioramento della condizione umana, come sarebbe confermato dalla centralità del concetto tradizionale di sviluppo sostenibile, saldamente ancorato al lessico

⁶⁴ La *Convention on Biological Diversity* è stata adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 nel corso del Summit Mondiale delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (*United Nations Conference on Environment and Development* - UNCED) e ratificata in Italia con la Legge n. 124 del 14 febbraio 1994. Le Parti Contraenti si sono impegnate a raggiungere in particolare tre obiettivi: 1) la conservazione *in situ* ed *ex situ* della diversità biologica; 2) l'uso sostenibile delle sue componenti; 3) l'equa divisione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche.

⁶⁵ La *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* è stata redatta a seguito di una risoluzione adottata nel 1963 durante una riunione dei membri della IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) a Washington, il 3 marzo 1973. È stata ratificata da circa 200 Paesi, anche dall'Italia nel 1975. L'Unione Europea è diventata Parte della Convenzione a partire dall'8 luglio 2015. Si tratta di un accordo internazionale intergovernativo che stabilisce la protezione di oltre 35.000 specie di piante e animali nell'ambito del commercio internazionale della fauna e flora selvatiche ed è nata dall'esigenza di controllare il commercio di tali esemplari in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie. Nelle tre appendici elenca le diverse specie animali e vegetali tutelate, secondo il loro grado di rischio di estinzione.

⁶⁶ Cfr. K. BOSSELMANN, *Outlook: The Earth Charter- a model constitution for the world?*, in K. Bosselmann and R. Engel (Eds.), *The Earth Charter: A Framework for Global Governance*, KIT Publishers, Amsterdam, 2010, pp. 239 - 245.

⁶⁷ Si v. L. J. KOTZÉ, D. FRENCH, *The Anthropocentric*, cit., pag 26, i quali sostengono che esiste un collegamento tra gli obiettivi e le norme vincolanti del diritto internazionale ambientale, una relazione di sostegno reciproco fondata sulla consapevolezza che lo sviluppo sostenibile può essere raggiunto anche attraverso gli strumenti di diritto ambientale internazionale.

antropocentrico⁶⁸ della Commissione Brundtland⁶⁹. Il miglioramento della condizione umana, il progresso inteso come maggior consumo da parte di una massiccia porzione di popolazione umana, sarebbe la stella polare degli SDGs: tutti gli obiettivi, a partire dai primi relativi alla lotta alla povertà ed alla fame, fino agli ultimi, che si focalizzano sulla convivenza pacifica e sulla inclusione, pur ispirandosi a principi nobili e di auspicabile attuazione, trascurerebbero il riferimento ai “limiti della terra”⁷⁰ come necessario confine alle possibilità di sviluppo.

Assecondando questo indirizzo critico si potrebbe giungere ad affermare che persino nell'ultimo grande tentativo di vincolare gli stati ad una serie di principi⁷¹, consolidati nel diritto internazionale, razionalizzandone i contenuti⁷², ossia nella proposta di un *Global Pact for the Environment*⁷³ si percepisce la pervicace impostazione antropocentrica, che frenerebbe il contenuto innovativo del documento, (presente nel richiamo alla perdita di biodiversità ed alle comunità biologiche della terra o nel principio di non regressione), con i continui

⁶⁸ E dunque una sostenibilità “debole”, incentrata sull'uomo e non “forte” ed ecocentrica; sulle differenze tra i due paradigmi si v. E. NEUMAYER, *Weak versus Strong Sustainability: Exploring the Limits of Two Opposing Paradigms*, Edward Elgar, Cheltenham, 2003.

⁶⁹ Secondo D. GRITTS ET AL., *Sustainable Development Goals for People and Planet*, in *Nature*, 2013, 495, pp. 305-306, la definizione di sviluppo sostenibile dovrebbe essere aggiornata in questo modo «*development that meets the needs of the present while safeguarding Earth's life-support system, on which the welfare of current and future generations depends*».

⁷⁰ Cfr. *infra*, nota 80.

⁷¹ Anche se con i limiti sottolineati da L. J. KOTZÉ, D. FRENCH, *A critique of the Global Pact for the Environment : a stillborn initiative or the foundation for Lex Anthropocenae?*, in *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 15th October 2018, pp.1-28.

⁷² Y. AGUILA L. CHAMI, *A New Environmental Charter for the Future*, in *Environmental Policy and Law*, Vol. 50, 11, 2021, pp. 531-539.

⁷³ Il *Global Pact for Environment* è un trattato internazionale *in itinere*, dunque una fonte potenzialmente vincolante per gli Stati, la cui proposta è stata presentata a Parigi il 24 giugno 2017, nell'ambito di un evento internazionale organizzato nell'Università della Sorbona e lanciata il 19 settembre 2017 a New York, dal Presidente francese Emmanuel Macron, in occasione di un vertice mondiale, al di fuori della 72a Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nel testo, strutturato con un Preambolo e 26 articoli, si intrecciano due elementi fondamentali e interdipendenti, ossia il diritto a un ambiente sano e il dovere di prendersi cura dell'ambiente, ma trovano anche riconoscimento pieno e formale una serie di principi ampiamente consolidati, sia sostanziali (dovere di prevenire e riparare i danni ambientali, principio di precauzione, principio di integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nelle politiche di governo), sia procedurali (diritto all'informazione, principio di partecipazione allo sviluppo delle decisioni ambientali, diritto ad avere accesso alla giustizia ambientale). Inoltre, la bozza appare innovativa per il riconoscimento ufficiale del ruolo che la società civile gioca nella protezione dell'ambiente e del principio di non regressione, che vieta agli stati di adottare legislazioni ambientali peggiorative in termini di tutela.

riferimenti al “valore d’uso” delle risorse ambientali (si fa menzione dei “servizi ecosistemici” e non delle “funzioni ecosistemiche”⁷⁴), alla loro strumentalità per il benessere umano (nel preambolo) ed alla equità intergenerazionale (umana, cfr. art.4). In sostanza il documento svilupperebbe e puntellerebbe il medesimo concetto risalente e consolidato di sostenibilità ambientale, asservita ai bisogni dell’uomo (art. 1: ogni persona ha diritto a vivere in un ambiente sano ...), nella convinzione che il danno ambientale debba essere certamente evitato (principio di prevenzione e di precauzione) ma possa sempre essere “risarcito”, dunque valutato in termini economici, secondo una razionalità antropocentrica che non terrebbe conto della non risarcibilità di alcune funzioni ecosistemiche e addirittura della loro insostituibilità⁷⁵.

⁷⁴ Spesso le due espressioni vengono utilizzate come fossero equivalenti, probabilmente a causa delle diverse e a volte contraddittorie interpretazioni che la letteratura ecologica ha attribuito alla formula "funzione ecosistemica"; talora il concetto è stato utilizzato per descrivere il funzionamento interno dell'ecosistema (ad esempio, il mantenimento dei flussi energetici, il (ri)ciclaggio dei nutrienti, le interazioni con la rete alimentare) e a volte si riferisce ai benefici diretti o indiretti che l'uomo trae dalle proprietà e dai processi degli ecosistemi (ad esempio, la produzione di cibo e il trattamento dei rifiuti). Questa seconda interpretazione («*the capacity of natural processes and components to provide goods and services that satisfy human needs, directly or indirectly*»), cfr. R.S. DE GROOT, *Functions of Nature: Evaluation of Nature in Environmental Planning, Management and Decision Making*, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1992, ribadita dallo stesso R. S. DE GROOT ET AL., in *A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services*, in *Ecological Economics*, 2002, 41, pp. 393–408) è risultata prevalente, finendo col sovrapporsi a quella dei servizi ecosistemici. La distinzione tuttavia resta ed è significativa: per funzioni ecosistemiche si intendono tutti i processi fisico-chimici e biologici che si verificano all'interno dell'ecosistema per mantenere la vita terrestre, mentre i servizi ecosistemici sono quelle funzioni dell'ecosistema che risultano utili all'uomo. Molte di queste sono fondamentali per la sua sopravvivenza (regolazione del clima, purificazione dell'aria, impollinazione delle colture), mentre altre la migliorano (e dunque hanno valore “estetico”), cfr. per una distinzione chiarissima e comprensibile anche ad un giurista, C. KREMEN, *Managing ecosystem services: what do we need to know about their ecology?*, in *Ecology Letters*, 2005, 8, pp. 468–479.

⁷⁵ La logica della sostituibilità, per essere comprensibili, è quella che presiede il metodo del *biodiversity offset*, ossia quello strumento di mitigazione del danno ambientale che consente di (o meglio mira a), compensare l’impoverimento della biodiversità di un ecosistema, creando diversità biologica, con un valore ecologico (presunto) equivalente, in un nuovo sito, cfr. M. MARON, R. J. HOBBS, A. MOILANEN, J. W. MATTHEWS, K. CHRISTIE, T. A. GARDNER, D. A. KEITH, D. B. LINDENMAYER, C. A. MCALPINE, *Faustian bargains? Restoration realities in the context of biodiversity offset policies*, in *Biological Conservation*, Vol. 155, 2012, pp. 141-148. Per un inquadramento dei *biodiversity offsets* all’interno della gerarchia di mitigazione del danno ambientale si consulti la *Mitigation Hierarchy Guide*, in *Cross Sector Biodiversity Initiative*, <http://www.csbi.org.uk/our-work/mitigation-hierarchy-guide/>, 2017. Si tratta di una strategia controversa, (cfr. C. CALVET, C. NAPOLÉONE, J. M. SALLES, *The Biodiversity Offsetting Dilemma: Between Economic Rationales and Ecological Dynamics*, in *Sustainability*, 2015, 7(6), pp. 7357–

Né la prospettiva cambierebbe indirizzando l'attenzione alle politiche di livello macro-regionale ed in particolare eurounitario: il documento di riflessione Verso un'Europa sostenibile entro il 2030⁷⁶ ospita la definizione risalente e consolidata di sviluppo sostenibile «Lo sviluppo sostenibile è una questione complessa, ma si tratta di un concetto semplice: fare in modo che la nostra crescita economica ci consenta di mantenere un modello che dia risultati equi per l'intera umanità, e assicurare che gli esseri umani non consumino più risorse di quelle che la Terra può offrire»⁷⁷ e ancora «Lo sviluppo sostenibile - ossia lo sviluppo che risponde alle esigenze delle generazioni attuali senza compromettere la capacità di quelle future di soddisfare le loro - è profondamente radicato nel progetto europeo»⁷⁸. Nella comunicazione sul *Green Deal* menzionato poc' anzi, che rappresenta il *framework* dei conseguenti interventi in materia di sviluppo sostenibile, non vi sarebbero novità concettuali ma semplicemente il riuso di un lessico epistemologico consolidato, sia pur con una maggiore consapevolezza dei rischi per l'ambiente e la salute che derivano da un uso incongruo del “capitale naturale”.

Una prospettiva differente, che avrebbe potuto costituire un punto di riferimento etico, se non politico o addirittura giuridico, potrebbe essere rintracciata nella *Carta della terra*⁷⁹, che sin dal preambolo sottolinea

7378, K.E. BJÖRNBERG, *What, If Anything, Is Wrong with Offsetting Nature?*, in *Theoria*, 2020, 86, pp. 749-768), sia per ragioni sociali (non tiene conto dell'impatto sulle comunità che insistono sul territorio impoverito, cfr. A. K. TUPALA, S. HUTTUNEN, P. HALME, *Social impacts of biodiversity offsetting: A review*, in *Biological Conservation*, Volume 267, 2022, 10943), che etiche (sarebbe in linea con un orientamento che mercifica la natura, cfr. J. O'NEILL, *Markets, ethics, and environment*, in S. M. GARDINER AND A. THOMPSON (Eds), *The Oxford Handbook of Environmental Ethics*, Oxford University Press, Oxford, 2017, pp. 40-50) ma soprattutto perché non risulta sufficientemente provata la sua efficacia, in termini di “sostituibilità”, cfr. K. E. BJÖRNBERG, *What*, cit., S. THORN, R. J. HOBBS, L. E. VALENTINE, *Effectiveness of biodiversity offsets: An assessment of a controversial offset in Perth, Western Australia*, in *Biological Conservation*, Volume 228, 2018, pp 291-300.

⁷⁶ Commissione europea, COM(2019) 22 del 30 gennaio 2019.

⁷⁷ Cfr. pag. 3.

⁷⁸ Cfr. pag. 6

⁷⁹ Auspicata già dalla Commissione Brundtland ma lanciata, dopo i passaggi interlocutori di Rionel 1992 e nel 1997, all'inizio del millennio nella sede dell'Aja, con il significativo precedente della Carta Mondiale per la Natura, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1982. Il documento è stato condiviso da organizzazioni internazionali altamente rappresentative, tra le quali l'UNESCO e l'IUCN ed è tuttora considerato dalla dottrina più sensibile ai temi ambientali, un punto di riferimento etico imprescindibile, cfr. P. BURDON, K. BOSSELMANN, K. ENGEL, *The Crisis in Global Ethics and the Future of Global Governance. Fulfilling the Promise of the Earth Charter*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2019.

l'interdipendenza e la fragilità del mondo e di tutti gli esseri viventi e la responsabilità che grava sull'umanità nei confronti non solo delle future generazioni ma complessivamente verso la «vasta comunità degli esseri viventi». Il contenuto del documento è vasto e profondo e abbraccia l'intero sistema-pianeta, nella sua dimensione ecologica, sociale, etica, economica e politica ma ciò che qui preme sottolineare è il concetto di "responsabilità universale" che è coniugato alla umiltà riguardo al posto che occupa l'essere umano nello schema complessivo della natura. Rispetto a questa visione rovesciata della relazione tra uomo ed natura, l'impostazione degli obiettivi del millennio appare in controtendenza, nonostante l'opportunità offerta dalla loro progettazione per chiarire l'idea di fondo dello sviluppo sostenibile, ponendo al centro la sostenibilità ecologica, definita come l'integrità dei sistemi di supporto alla vita della Terra. Tale definizione rifletterebbe pienamente la scienza e l'etica dei confini planetari⁸⁰ e potrebbe essere formulata come un obiettivo prioritario nel

⁸⁰ Per l'originaria formulazione della teoria dei limiti o confini planetari, cfr. il fondamentale articolo di J. ROCKSTRÖM, W. STEFFEN, K. NOONE, Å. PERSSON, F. S. CHAPIN, III, E. LAMBIN, T. M. LENTON, M. SCHEFFER, C. FOLKE, H. SCHELLNHUBER, B. NYKVIST, C. A. DE WIT, T. HUGHES, S. VAN DER LEEUW, H. RODHE, S. SÖRLIN, P. K. SNYDER, R. COSTANZA, U. SVEDIN, M. FALKENMARK, L. KARLBERG, R. W. CORELL, V. J. FABRY, J. HANSEN, B. WALKER, D. LIVERMAN, K. RICHARDSON, P. CRUTZEN e J. FOLEY, *Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity*, in *Ecology and Society*, 2009, 14(2), p. 32 e ss. Secondo il gruppo di scienziati, le pressioni antropogeniche sul sistema Terra avrebbero raggiunto una dimensione tale da non potersi più escludere un cambiamento ambientale brusco e non lineare, per evitare il quale occorrerebbe definire i confini planetari entro i quali l'umanità può operare in sicurezza. Il *team* ha individuato nove confini planetari, per sette dei quali ha anche proposto delle quantificazioni: 1) i cambiamenti climatici (la concentrazione di CO₂ nell'atmosfera); 2) l'acidificazione degli oceani (lo stato di saturazione media dell'acqua marina superficiale rispetto all'aragonite); 3) l'ozono stratosferico (la riduzione della concentrazione di O₃); 4) il ciclo biogeochimico dell'azoto (N) e 5) il ciclo del fosforo (P); 6) il cambiamento dei sistemi terrestri (la superficie terrestre libera dai ghiacci e coltivata) e 7) il tasso di perdita della diversità biologica. Per l'inquinamento chimico (8) e il carico di aerosol atmosferico (9) gli scienziati non sono riusciti a determinare un livello limite, tuttavia è certificato dalle ricerche sul tema che i confini planetari sono interdipendenti, e che il superamento di uno può spostare la posizione degli altri o causarne il superamento. La teoria dei "confini planetari" è stata dirompente perché ha gettato le basi per un nuovo approccio alla *governance* e alla gestione della crescita. Ha allontanato la riflessione degli studiosi dalle analisi (essenzialmente settoriali) dei limiti di quest'ultima, finalizzate a minimizzare le esternalità negative, dirottandole verso la ricerca dei confini di uno spazio sicuro per lo sviluppo umano. I limiti planetari definiscono, per così dire, i margini del "campo da gioco planetario", se si vuol essere certi di evitare grandi cambiamenti ambientali indotti dall'uomo su scala globale. Anche gli obiettivi di sviluppo sostenibile dovrebbero essere realizzati all'interno del "*planetary playing field*" (cfr. J. RANDERS, J. ROCKSTRÖM, P-E STOKNES, U. GOLUKE, D. COLLSTE, S. E. CORNELL, J. DONGES, *Achieving the 17 Sustainable Development Goals within 9 planetary boundaries*, in *Global Sustainability*, 2019, 2, e24, pp. 1–11), tenendo conto della circostanza che il raggiungimento dei 14 obiettivi socio-

contesto degli SDGs, un principio fondamentale o *Grundnorm*, con ruolo analogo a quello svolto dai diritti umani o dal *Rule of Law* nel diritto interno e internazionale⁸¹.

Una sintesi delle argomentazioni critiche alla tenace impostazione antropocentrica è inserita nel *Manifesto di Oslo* per il diritto e la *governance* ecologica, lanciato dalla *Ecological Law and Governance Association* (ELGA)⁸² nell'ottobre 2017 presso l'Università di Siena, ma elaborato nel giugno dell'anno precedente da un gruppo interdisciplinare di esperti durante un *workshop* dell'*Ethics Specialist Group* dell'IUCN⁸³ *World Commission of Environmental*

economici si pone in potenziale conflitto con i 3 obiettivi ambientali. Il dato allarmante ed "esiziale" è che già nel 2009 tre dei limiti erano stati oltrepassati e che attualmente solo tre sono contenuti entro spazi relativamente sicuri, (l'acidificazione degli oceani, l'esaurimento dello strato di ozono e il carico di aerosol nell'atmosfera), oltre i quali la vita dell'intero Pianeta potrebbe subire una trasformazione catastrofica. Si v., sull'ultimo limite planetario superato, L. WANG-ERLANDSSON, A. TOBIAN, R.J. VAN DER ENT, (et Al.), *A planetary boundary for green water*, in *Nature Reviews Earth & Environment*, 3, 2022, pp. 380–392. Le rilevazioni dei teorici dei limiti planetari trovano un riscontro nelle ricerche del più accreditato organismo scientifico di monitoraggio dei cambiamenti climatici a livello planetario, ossia l'*International Panel on Climate Change* (IPCC) che nell'ultimo corposo *report* del 2021 (*Sixth Assessment Report*) ha lanciato ancora una volta un allarme sui cambiamenti climatici, attribuendone la responsabilità alle attività antropiche e prefigurando scenari catastrofici per il prossimo futuro (cfr. la sintesi del *report* per i *Policy Makers*, disponibile al link https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final).

Sulle prospettive di "giuridificazione" delle teorie scientifiche dei limiti planetari, nel contesto della recessione ecologica in atto, si v. l'esauritivo saggio di M. MONTEDURO, *Le decisioni amministrative nell'era della recessione ecologica*, in *Rivista AIC*, n.2/2018, pp. 1-74, spec. p. 32 e ss.

⁸¹ R.E. KIM, K. BOSSELMANN, *Operationalizing Sustainable Development: Ecological Integrity as a Grundnorm of International Law*, in *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 24, 2015, pp. 194-208.

⁸² L'istituzione dell'ELGA era prevista dal punto 11 del Manifesto.

⁸³ La IUCN, (*International Union for Conservation of Nature*), già menzionata in precedenza, è un'organizzazione internazionale istituita il 5 ottobre 1948, nella città di Fontainebleau, con l'obiettivo di «influence, encourage and assist societies throughout the world to conserve the integrity and diversity of nature and to ensure that any use of natural resources is equitable and ecologically sustainable». Nel 1980, in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e il *World Wildlife Fund* (WWF), ha pubblicato la *World Conservation Strategy*, un documento rivoluzionario per quel periodo, che ha contribuito a definire il concetto di "sviluppo sostenibile" plasmandone l'agenda. Una versione successiva della strategia, *Caring for the Earth*, è stata pubblicata dalle tre organizzazioni citate in vista dell'*Earth Summit* del 1992 ed è stata utilizzata come base per la politica ambientale internazionale, indirizzando i contenuti della menzionata *Convenzione di Rio sulla biodiversità* (CBD), e le convenzioni sul cambiamento climatico *United Nations Framework Convention on Climate Change* (1992, UNFCCC) e sulla desertificazione *United Nations Convention to Combat Desertification* (1994, UNCCD). Il ruolo chiave dell'Unione è stato certificato nel 1999, dalla concessione dello *status* di osservatore ufficiale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nei primi anni del 21° secolo l'IUCN ha

Group durante lo IUCN *Academy of Environmental Law Colloquium* presso l'Università di Oslo. Nel Manifesto, pur riconoscendo che il diritto ambientale come disciplina giuridica, ha sempre mirato alla protezione dell'ambiente naturale e dei sistemi ecologici, si prende atto che gli obiettivi prefissati di riconquista della integrità e sostenibilità sono ben lontani dall'essere raggiunti e che il degrado ecologico non si è mai fermato, ma anzi gli ecosistemi della Terra si stanno deteriorando a un ritmo accelerato. Tra le cause della recente crisi ecologica, gli esperti dell'ELGA annoverano le dinamiche della crescita economica, dello sviluppo della popolazione e del consumo eccessivo, in altri termini quella che viene definita la "Grande Accelerazione" ma sottolineano altresì che un ruolo fondamentale vada riconosciuto alla filosofia, all'ontologia ed alla metodologia alla base del diritto ambientale. In particolare il Manifesto contesta il modo in cui quest'ultimo, radicato nel diritto occidentale moderno, con le sue origini nell'antropocentrismo religioso, nel dualismo cartesiano, nell'individualismo filosofico e nell'utilitarismo etico, concepisce la natura: come "l'altro", trascurando le interdipendenze ecologiche e le interrelazioni uomo-natura. Il carattere antropocentrico, frammentato e riduzionista del sistema del diritto ambientale è conseguentemente stigmatizzato, in quanto impermeabile alle interdipendenze ecologiche, ma anche politicamente debole nella misura in cui compete con altre aree del diritto più potenti, come il diritto proprietà individuale e i diritti di impresa. Il sistema giuridico, nel suo complesso, dal livello locale a quello globale è ritenuto squilibrato e incapace di garantire le condizioni fisiche e biologiche da cui dipende tutta la vita, umana e non. A giudizio del gruppo di esperti, che trova un riscontro nella letteratura internazionale cui si è fatto riferimento, una semplice riforma del diritto internazionale dell'ambiente non sarebbe sufficiente a superarne le falle ma occorrerebbe una transizione ontologica, un approccio differente ed ecologico al diritto, basato sull'ecocentrismo, sull'olismo e sulla giustizia intra/intergenerazionale e

aperto la strada alle *nature-based solutions* (<https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/about>), azioni per proteggere, gestire in modo sostenibile e ripristinare gli ecosistemi naturali e modificati. All'interno della IUCN, si segnala la *Species Survival Commission* (SSC), una rete scientifica di oltre 10.500 esperti volontari provenienti da quasi tutti i Paesi del mondo che lavorano in stretta collaborazione con il *Global Species Programme*, fornendo informazioni sulla conservazione della biodiversità, il valore intrinseco delle specie, il loro ruolo nella salute e nel funzionamento degli ecosistemi, la fornitura di servizi ecosistemici e il loro sostegno ai mezzi di sussistenza umani, cfr. <https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2022-002-En.pdf>.

interspecie: «Da questa prospettiva, o visione del mondo, la legge riconoscerà le interdipendenze ecologiche e non favorirà più gli esseri umani rispetto alla natura e i diritti individuali rispetto alle responsabilità collettive. In sostanza, il diritto ecologico interiorizza le condizioni di vita naturali dell'esistenza umana e ne fa la base di tutto il diritto, comprese le costituzioni, i diritti umani, i diritti di proprietà, i diritti delle società e la sovranità statale»⁸⁴. La differenza tra diritto ambientale e diritto ecologico non avrebbe natura quantitativa (più norme a tutela dell'ambiente) ma qualitativa e consisterebbe in una inversione di ottica, una sorta di rivoluzione copernicana nei rapporti tra diritto ed ambiente: dove il primo consente alle attività e alle aspirazioni umane di determinare se l'integrità dei sistemi ecologici debba essere protetta o meno, il secondo richiede che le attività e le aspirazioni umane siano determinate dalla necessità di proteggere l'integrità dei sistemi ecologici. L'integrità ecologica diventerebbe una "precondizione" per le aspirazioni umane e un principio fondamentale del diritto. In altri termini: il diritto ecologico ribalterebbe il principio del predominio umano sulla natura, nel principio di responsabilità umana nei confronti della natura⁸⁵.

Ciò che sembrerebbe essere sfuggito, almeno fino all'ultimo decennio, al sistema normativo ed alle istituzioni multilivello di riferimento è che la condizione dell'Umanità ha compiuto una accelerazione verso la post-normalità⁸⁶, in uno scenario naturale che è cambiato, secondo la prospettiva più pessimista, in modo irrevocabile. Il nuovo e preoccupante contesto richiederebbe

⁸⁴ Punto 5 del Manifesto.

⁸⁵ Punto 6 del Manifesto. Non si tratta di un principio nuovo ma risalente alla tradizione ctonia dei rapporti tra uomo e ambiente, ben ricostruita da P. GLENN, *Tradizioni giuridiche del mondo. La sostenibilità della differenza*, Oxford University Press, Oxford - New York, 2010, p. 140 e ss.

⁸⁶ L'intero sistema del sapere vede vacillare i suoi fondamenti epistemologici, alla prova di una realtà sempre più complessa ed in rapida evoluzione, al punto che persino il metodo scientifico è sottoposta ad una revisione critica, quando ha ad oggetto la relazione con l'ambiente: cfr. S. FUNTOWICZ., J. R. RAVETZ, *Science for the Post-Normal Age*, in *Futures*, 25, 1993, pp. 735-755, ID., *Post-Normal Science*, in International Society for Ecological Economics (Ed.), *Online Encyclopaedia of Ecological Economics*, February 2003, consultabile al link <http://isecoeco.org/pdf/pstnormsc.pdf>, ID., *Post-Normal Science: How Does It Resonate With the World of Today?*, in V. ŠUCHA, M. SIENKIEWICZ (Eds), *Science for Policy Handbook*, Elsevier, Amsterdam - Oxford - Cambridge, 2020, pp. 14-18, A. L'ASTORINA, M. DI FIORE (a cura di), *Scienziati in affanno? Ricerca e Innovazione Responsabili (RRI) in teoria e nelle pratiche*, CNR Edizioni, Roma, 2018, C. MANGIA, *Scienza post-normale e "oggettività forte" nella ricerca su ambiente e salute*, in *Politeia XXXVI*, 139, 2020, pp 83-93, C. MANGIA, G. RUBBIA, M. RAVAIOLI, S. AVVEDUTO, P. COLELLA (a cura di), *Ambiente scienza e società. Gestire e comunicare la complessità* in IRPPS, *Ambiente e clima. Il presente per il futuro*, CNR Edizioni, 2020 pp. 199-288.

una rimodulazione del concetto di sviluppo sostenibile, che non potrebbe prescindere, dunque, dalla presa in carico dei “limiti ecologici” dello sviluppo.

Un riscontro di questa impostazione all'interno delle istituzioni internazionali, si può rintracciare nelle risoluzioni delle Nazioni Unite ispirate al principio “*Harmony with Nature*”, la prima delle quali è stata adottata il 21 dicembre 2009 (A/RES/64/196), dopo che l'Assemblea Generale aveva proclamato il 22 aprile come *International Mother Earth Day* (A/RES/63/278) e prevede la predisposizione di un *Report* annuale sulle iniziative intraprese dagli Stati in questo ambito. Nella Risoluzione richiamata ed in quelle successive⁸⁷ si riconosce alla Terra e ai suoi ecosistemi il ruolo di casa comune e si assume l'impegno a promuovere l'armonia con la Terra e la Natura per ottenere un bilanciamento tra i bisogni economici sociali ed ambientali delle presenti e future generazioni. L'evidenza del richiamo allo sviluppo sostenibile è stata certificata dalla stessa Assemblea (A/RES/64/196) con la richiesta di incardinare l'iniziativa *Harmony with Nature* nell'*item Sustainable Development*. All'interno dei documenti assembleari, nella consapevolezza del crescente degrado ambientale determinato dall'impatto negativo delle attività umane sulla natura, si sottolinea che il concetto di sviluppo sostenibile è essenzialmente olistico sia perché richiede un confronto tra più rami del sapere, sia perché non può realizzarsi se non in armonia con la natura (A/RES/65/164), in quanto il benessere dell'uomo dipende dallo stato di salute e dalla integrità di quest'ultima (A/RES/75/220). Il modello di relazione uomo-natura cui i documenti rinviano, è quello di molte civiltà antiche e di culture indigene che hanno una tradizione di conoscenza della connessione simbiotica tra esseri umani e natura che favorisce una mutua relazione benefica (da ultimo, A/RES/75/220) e perciò può contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (A/RES/74/224). Nel *Report* del Segretariato Generale del 19 agosto 2010, (A/RES/65/314) si fa riferimento allo sviluppo sostenibile come un paradigma olistico per l'armonia con la natura del ventunesimo secolo, in considerazione del fallimento di una visione separata tra esseri umani e resto della natura, prendendo ad esempio alcune impostazioni della tradizione greca, romana, egiziana, pre-colombiana e cinese, mentre nel *Report* A/75/266 del 2020 si riconosce il significativo contributo del diritto

⁸⁷ A/RES/64/196 (2009), A/RES/65/164 (2010), A/RES/66/204 (2011), A/RES/67/214 (2012), A/RES/68/216 (2013), A/RES/69/224 (2014), A/RES/70/208 (2015), A/RES/71/232 (2016), A/RES/72/223 (2017), A/RES/73/235 (2018), A/RES/74/224 (2019), A/RES/75/220 (2020).

consuetudinario dei popoli indigeni nel diritto costituzionale ed internazionale per l' interiorizzazione di un sistema di diritti della Natura, in contrasto con il diritto dell'ambiente moderno che resta ancorato ad un paradigma antropocentrico. L'orientamento che si sta rafforzando nel contesto delle più alte istituzioni internazionali di livello mondiale, affiancate da una vasta ed autorevole letteratura scientifica, è dunque critico nei confronti della prospettiva etica antropocentrica che ha orientato e tuttora orienta il diritto ambientale, anche se questa critica non appare ancora perfettamente delineata e coerente nei suoi termini essenziali poiché oscilla tra inviti alla responsabilità di istituzioni regionali, nazionali e locali (che evocano un antropocentrismo di fondo) e richiami ai principi olistici (che invece rimandano ad una visione biocentrica).

4. *Antropocentrismo, ecocentrismo e biocentrismo. Il contributo del cattolicesimo alla definizione del rapporto tra uomo e natura*

Al fine di chiarire e raffinare i termini della critica, appare necessario a questo punto un approfondimento ragionevolmente sintetico, sulle diverse posizioni espresse dalla filosofia ambientale in relazione al rapporto tra uomo e natura, che vedono contrapporsi tre macro-orientamenti, uno antropo-centrico, uno eco-centrico ed uno bio-centrico, distinti dalla maggiore o minore centralità attribuita all'uomo nel contesto dell'universo naturale⁸⁸.

Secondo le teorie antropocentriche “forti” il comportamento umano sarebbe libero da qualunque vincolo, e dunque la specie umana, l'unica ad avere un valore intrinseco e non strumentale, potrebbe disporre a suo piacimento della natura: in questa prospettiva la crisi ecologica rilevarebbe solo in quanto espressione di squilibri nelle reazioni tra uomo e uomo⁸⁹. Secondo le teorie antropocentriche “deboli”, all'essere umano spetterebbe piuttosto il ruolo di tutore della natura, al fine di poter godere dei suoi beni materiali⁹⁰ o ideali; sarebbe questa la matrice filosofica della scienza della sostenibilità, l'etica (teologica o laica) della responsabilità. Le teorie critiche verso

⁸⁸ Per una sintesi schematica delle diverse posizioni, si v. P. PAGANO, *Filosofia ambientale*, Mattioli 1885, Fidenza, 2006, mentre per una rassegna approfondita, tra gli studiosi di calibro internazionale, si v. P. S. WENZ, *Environmental Ethics Today*, Oxford University Press, 2001.

⁸⁹ E' la teoria di G. HARDIN, *The Tragedy of the Commons*, in *Science*, New Series, Vol. 162, No. 3859, 1968, pp. 1243-1248.

⁹⁰ Cfr. G. PINCHOT, *Breaking New Ground*, Harcourt Brace, New York, 1947.

l'antropocentrismo (cd. eco-centriche) si ispirano invece ad un universo di valori che richiama il principio dell'egalitarismo biosferico⁹¹ e mira alla autorealizzazione di tutti gli esseri viventi, umani e non. Infine, le teorie biocentriche, rinnegando completamente il privilegio per l'essere umano, ricomprendono posizioni individualistiche⁹² che prospettano la necessità di tutelare tutti gli esseri viventi *uti singuli*, e posizioni olistiche⁹³, che ritengono centrale la tutela degli insiemi: specie, comunità ed ecosistemi. Tra le posizioni attigue, i contorni appaiono sfumati, in particolare tra l'antropocentrismo debole e l'ecocentrismo non radicale si ravvisa una certa affinità di contenuti, un *overlapping consensus* che riguarda il nodo della *responsabilità dell'uomo in quanto essere razionale, nella gestione del rapporto con gli altri esseri, con i non umani, viventi e non viventi*. La zona di interferenza o, per chi ne auspica l'avvento, di transizione verso l'ecocentrismo necessariamente implicherebbe una «comprensione illuminata e auto-interessata ... del rapporto dell'umanità con la natura: un rapporto di deferenza ed umiltà piuttosto che di esclusione, commercializzazione e monetizzazione»⁹⁴.

In questo solco si è inserito, in modo estremamente significativo, il contributo del Pontefice Francesco I: nel discorso⁹⁵ tenuto il 25 settembre 2015 nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, quindi nel medesimo contesto fisico e culturale che ha originato gli SDGs, in occasione del viaggio apostolico a Cuba e negli Stati Uniti d'America, il Santo Padre Francesco ha affermato che sussistono attualmente «ampi settori senza protezione ... : l'ambiente naturale e il vasto mondo di donne e uomini esclusi. Due settori intimamente uniti fra loro, che le relazioni politiche ed economiche preponderanti hanno trasformato in parti fragili della realtà. Per questo è necessario affermare con forza i loro diritti, consolidando la protezione dell'ambiente e ponendo termine all'esclusione». Il diritto dell'ambiente ed il diritto degli esclusi sono dunque correlati, in quanto si rivolgono alle “parti fragili della realtà”, generate

⁹¹ Cfr. A. NAESS, G. SESSIONS, *The Basic Principles of Deep Ecology*, in *The Trumpeter*, Vol 3, No 4, 1986, pp. 14-16.

⁹² Cfr. P. SINGER, *Animal Liberation*, New York Review of Books, New York, 1990 e P. TAYLOR, *Respect for Nature: a Theory of Environmental Ethics*, Princeton University Press, Princeton, 1986.

⁹³ Cfr. A. LEOPOLD, *A Sand County Almanac. Sketches Here and There*, Oxford University Press, New York-Oxford, 1949.

⁹⁴ L. J. KOTZÉ, D. FRENCH, *The Anthropocentric*, cit., pag. 17, (trad. del redattore) .

⁹⁵ Consultabile al link https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150925_onu-visita.html.

da un processo egoistico di esclusione, da una brama illimitata di potere che «conduce ad abusare ... dei mezzi materiali disponibili», e ad emarginare i deboli o i meno abili, intesi come coloro che «per il fatto di avere abilità diverse (portatori di handicap), sia perché sono privi delle conoscenze e degli strumenti tecnici adeguati, o possiedono un'insufficiente capacità di decisione politica. L'esclusione economica e sociale è una negazione totale della fraternità umana ed un gravissimo attentato ai diritti umani e all'ambiente. I più poveri sono quelli che soffrono maggiormente questi attentati per un triplice, grave motivo: sono scartati dalla società, sono nel medesimo tempo obbligati a vivere di scarti e devono ingiustamente soffrire le conseguenze dell'abuso dell'ambiente». Sono questi gli elementi costitutivi della “cultura dello scarto” che presiede il processo di esclusione sociale insieme a quello di danneggiamento dell'ambiente

Il discorso del Pontefice riassume il suo concetto di “Ecologia integrale”, sviluppato nell'Enciclica *Laudato si* del maggio 2015, successivamente arricchito nell'enciclica *Fratelli tutti* del 3 ottobre 2020, ribadito nella recente l'Esortazione apostolica *Querida Amazonia* del febbraio 2020⁹⁶ e infine invocato nel messaggio del primo settembre 2021, *Un messaggio congiunto per la cura del creato*⁹⁷, condiviso in spirito ecumenico anche dal patriarca Bartolomeo e dall'Arcivescovo di Canterbury: una «ecologia che, nelle sue diverse dimensioni, integri il posto specifico che l'essere umano occupa in questo mondo e le sue relazioni con la realtà che lo circonda». Secondo il Pontefice la crisi della “madre terra” (*rectius*, nella visione cattolica, del “creato”) è fondamentalmente associata a quella dei soggetti più deboli: «non ci sono due crisi separate, una ambientale ed una sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura» (Ls 139). Si tratta di un concetto che, come autorevolmente sottolineato⁹⁸, non nasce dal nulla ma si è evoluto nell'alveo della Dottrina sociale della Chiesa, grazie al contributo dei Papi moderni, a partire da Leone XIII con la sua *Rerum novarum* (1891), poi con Giovanni XXIII, - che per primo ha introdotto l'idea di

⁹⁶ Successiva al Sinodo Speciale per la regione Panamazzone, convocato nel 2017 e alla assemblea dei Vescovi dell'ottobre 2019.

⁹⁷ <https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2021/documents/20210901-messaggio-protezionedelcreato.html>.

⁹⁸ P. K. TURKSON, *Una ecologia integrale per una società integrale*, in *Colorare il mondo. L'ecologia integrale di Papa Francesco*, ETS, Milano, 2019, p. 52 e ss.

sviluppo integrale della persona nell'enciclica *Mater et magistra* (1961) -, quindi con il Concilio Vaticano II e le encicliche *Populorum Progressio* (1967) e *Octogesima Adveniens* (1971) di Paolo VI, successivamente con la *Centesimus annus* di Giovanni Paolo II, - che ha rafforzato l'idea di un legame tra ambiente naturale ed umano - ed infine con la *Caritas in veritate* di Benedetto XVI, in cui trova spazio l'insegnamento che i doveri *verso il creato* derivano dai nostri doveri *verso le persone*. Il Pontefice Francesco I, nel solco segnato dai suoi predecessori, ha focalizzato la riflessione morale sulla impossibilità di separare la preoccupazione per la natura da quella per i poveri, per gli esclusi, per gli "scarti" della società, nella convinzione che solo una ecologia integrale produce una società ed uno sviluppo integrali, ossia una società ed uno sviluppo che "includono" e non emarginano i più deboli. La visione proposta dal Pontefice ha segnato il definitivo superamento di un modello antropocentrico fondamentalmente autoreferenziale, a vantaggio di «un paradigma orientato non al potere, ma piuttosto al servizio»⁹⁹, che induce ad adottare un approccio ecistico, anziché ego-istico alla realtà, assecondando così le riflessioni di quanti sostengono che tutelare i diritti della Natura¹⁰⁰ renda l'uomo ancora più umano, cioè capace di realizzare la sua vera umanità, riconoscendo in primo luogo la sua appartenenza ad un sistema complesso, del quale costituisce solo un elemento, per quanto privilegiato.

⁹⁹ F. D'AGOSTINO, *Prolusione al Convegno "Tutela del creato ed ecologia umana. L'apporto del diritto"*, in *Iustitia*, N.1/2017, pp. 13-20.

¹⁰⁰ Si fa qui riferimento al cd. *Rights for Nature approach*, che si va lentamente affermando sulla spinta di un costituzionalismo di matrice ecologista che rinvia all'elaborazione, in ambito anche europeo, del saggio di C. D. STONE, *Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects*, in *Southern California Law Review*, 45, 1972, pp. 450-501 e che si è poi sviluppato a livello internazionale (cfr., almeno K. BOSSELMANN, *Im Namen der Natur: Der Weg zum ökologischen Rechtsstaat*, Scherz, Berna, 1992, D. BOYD, *The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutionalism, Human Rights and the Environment*, Ubc Press, Vancouver-Toronto, 2012, J. May, E. Daly, *Global Environmental Constitutionalism*, Cambridge University Press, Cambridge, 2014, S. JASANOFF, *A World of Experts: Science and Global Environmental Constitutionalism*, in *Boston College Environmental Affairs Law Review*, 40, 2013, pp. 439-452, R. E. KIM, K. BOSSELMANN, *International Environmental Law in the Anthropocene: Towards a Purposive System of Multilateral Environmental Agreements*, in *Transnational Environmental Law*, 2(2), 2013, pp. 285-309, L. J. KOTZÉ, *Arguing Global Environmental Constitutionalism*, in *Transnational Environmental Law*, 1(1), 2012, pp. 199-233, A. GREAR, L. J. KOTZÉ (Eds), *Research Handbook on Human Rights and the Environment*, Edward Elgar, UK, 2015, B. HUDSON, *Structural Environmental Constitutionalism*, in *Widener Law Review*, Vol. 21, 2015, pp. 201-216.

5. *Il personalismo nella Costituzione italiana e la peculiare concezione dell'uomo "situato"*

Se questi sono i termini del dibattito internazionale sullo sviluppo sostenibile, inteso come orizzonte delle politiche mondiali, regionali e nazionali ma anche come oggetto di interventi normativi multilivello, è legittimo chiedersi quale sia la posizione dell'ordinamento italiano rispetto al complesso di valori cui le diverse teorie sul rapporto tra uomo e natura rimandano. In questa prospettiva, il richiamo al contributo del pensiero cattolico appare particolarmente opportuno, in ragione della decisiva influenza che il "personalismo", principalmente di matrice cattolica, ha avuto sulla Costituzione repubblicana.

Storicamente il personalismo nasce come movimento di filosofia politica negli anni trenta del secolo scorso, dotandosi solo in un secondo momento di uno spessore storico, teoretico e teologico¹⁰¹. L'idea della "persona", in quel particolare periodo storico, emergeva in controluce, come «realtà da preservare e promuovere proprio quando, da un lato, i totalitarismi emergenti minacciavano di dissolverla in seno a collettivismi di diversi colori e, dall'altro, l'individualismo borghese rivelava la propria insufficienza nel conferirle un senso esistenzialmente accettabile»¹⁰². Dopo il secondo conflitto mondiale che ne aveva decretato il fallimento, anzi l'annientamento, tragicamente consumatosi nella Shoah, il personalismo, o meglio il valore della "persona"¹⁰³ è stato riscoperto¹⁰⁴, quasi reclamato come antigene alla violenza dello sterminio e della guerra, contribuendo inconfutabilmente ed in modo decisivo alla costruzione

¹⁰¹ Le origini del movimento sono a Parigi, nel 1932, e sono riconducibili a Denis de Rougemont, Emmanuel Mounier, Arnaud Dandieu, Robert Aron, Alexandre Marc e alle riviste *Esprit* e *Ordre Nouveau*, cfr. ad esempio, D. de Rougemont, *Définition de la personne*, *Esprit*, Paris, n. 27, décembre 1934, pp. 368-382, consultabile anche *open access* nel sito <https://www.unige.ch>.

¹⁰² Come sottolinea D. BONDI, *Muore la persona, ritorna il personalismo*, in *Nuovo Giornale di Filosofia della Religione*, N. 10, Maggio - Agosto 2019, p. 18.

¹⁰³ Autorevole dottrina ha sostenuto che tutta la tradizione giuridica di *civil law* si sia sviluppata intorno al concetto di persona, emancipatosi dal diritto ctonio grazie al pensiero illuminista, che ha recuperato il primato dell'uomo creato ad immagine di Dio della tradizione giudaico-cristiana e gli ha riconosciuto il monopolio della ragione che ne legittima la *potestas* sul mondo, cfr. H. P. GLENN, *Tradizioni*, cit. p. 246 e ss.

¹⁰⁴ P. RICOEUR, *Meurt la personnalisme, revient la personne*, in *Esprit*, 1/1983, pp. 113-119, trad. it. *Muore il personalismo, ritorna la persona*, in ID., *La persona*, Morcelliana, Brescia 1997, pp. 21-36.

dell'Unione Europea¹⁰⁵ e alla stesura di molte Carte fondamentali dell'Europa continentale¹⁰⁶, tra le quali la Costituzione italiana¹⁰⁷. Secondo una esemplare

¹⁰⁵ Cfr., ad esempio, R. PAPINI, *L'apporto del personalismo alla costruzione dell'Europa*, Massimo, Roma, 1981, A. CANAVERO, J. D. DURAND, INSTITUT PIERRE RENOUVIN, *Il fattore religioso nell'integrazione europea: programma di ricerca "Les identités européennes au XXe siècle"*, Milano, Unicopli, 1999, ma anche B. Vayssiere, *Alexandre Marc. Il personalismo al servizio dell'Europa*, in *Il Federalista*, Anno XLIV, 2002, Numero 2, p.127 ss. Il personalismo influì ancor prima della nascita delle istituzioni europee, alla definizione del diritto internazionale umanitario, come dimostra il discorso di Jacques Maritain, capo della delegazione francese, all'Unesco (Città del Messico, 1947), che ebbe un'influenza diretta sulla Commissione istituita dall'ECOSOC e incaricata della redazione della Dichiarazione.

¹⁰⁶ Per un approfondimento si v. A. O. DE LOS REYES, *El concepto constitucional de dignidad de la persona: Forma de Comprensión y Modelos Predominantes de Recepción En La Europa Continental*, in *Revista Española de Derecho Constitucional*, no. 91, 2011, pp. 135-178, che, a proposito della *Grundgesetz* parla di "antropologia costituzionale", p. 143.

¹⁰⁷ La persona rappresenta infatti, il fondamento teoretico della Costituzione, la "pietra d'angolo" dell'intero edificio costituzionale, come ricorda V. TONDI DELLA MURA, *La solidarietà, l'etica e l'estetica. Evoluzione di un principio*, in M. ESPOSITO, A. LOIODICE, I. LOIODICE, V. TONDI DELLA MURA, *Temì di diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 235, citando l'efficace espressione di G. La Pira, durante la seduta dell'11 marzo 1947, ora consultabile al link <http://legislature.camera.it/dati/costituente/lavori/Assemblea/sed058/sed058nc.pdf>. La centralità della persona si colloca nel solco di una visione della relazione tra autorità statale e libertà individuale ispirata a valori cristiani, tradotti politicamente nel cd. Codice di Camaldoli e portati in seno all'Assemblea Costituente da esponenti dell'area liberal-democratica che quel documento avevano contribuito a scrivere, come Aldo Moro, Giorgia La Pira ed Ezio Vanoni. Il dibattito sulla centralità della persona umana e sulla sua emancipazione sia dall'individualismo che dal totalitarismo etico è ben riassunto nell'ordine del giorno di G. Dossetti, presentato durante la seduta del 9 settembre 1946 della I Sottocommissione: «[...] La Sottocommissione, esaminate le possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei diritti dell'uomo; esclusa quella che si ispiri ad una visione soltanto individualistica; esclusa quella che si ispiri a una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo Stato l'attribuzione dei diritti dei singoli e delle comunità fondamentali; ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche cui il nuovo Statuto della Italia democratica deve soddisfare, è quella che: a) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali, ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella; b) riconosca ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda, mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.) e quindi per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato; c) che per ciò affermi l'esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato. [...]». D'altro canto C. MORTATI ha sostenuto che il principio personalista, insieme a quelli democratico, pluralista e lavorista, sono i fondamenti dell'ordinamento costituzionale (cfr. V. ONIDA, *Le costituzioni. I principi fondamentali della Costituzione italiana*, in G. AMATO, A. BARBERA, *Manuale di diritto pubblico*, vol. I, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 99). La letteratura sul contributo dell'etica personalista al dibattito in Assemblea costituente ed alla stesura del testo costituzionale è vastissima; si citano ex multis il fondamentale contributo di P. CALAMANDREI, *Cenni introduttivi sulla costituente e i suoi lavori*, Barbera, Firenze, 1949, ora in P. CALAMANDREI, *Opere-giuridiche*, Volume III, *Diritto e processo*

espressione che ricorre costantemente negli studi costituzionali, la dignità della persona rappresenta la “premessa antropologico-culturale dello Stato costituzionale”¹⁰⁸, all’interno del quale soltanto, si può realizzare quel processo di conciliazione del diritto naturale col positivismo¹⁰⁹ capace di assicurare la piena garanzia dei diritti fondamentali dell’uomo.

Se da un lato la prospettiva personalista emancipa la condizione dell’individuo dalla immedesimazione con lo Stato, predicata e imposta con la violenza dalle dottrine totalitarie¹¹⁰, dall’altro propone una antropologia della

costituzionale, Roma TrE-Press, 2019, p. 288 e ss., E. CHELI, *Costituzione e sviluppo delle istituzioni in Italia*, Il Mulino, Bologna, 1978, D. NOVACCO, *L’officina della costituzione italiana: 1943-1948*, Feltrinelli, Milano, 2000, L. MUSELLI, *Chiesa e Stato dalla resistenza alla Costituente*, Giappichelli, Torino, 1990, M. CASELLA, *Cattolici e Costituente. Orientamenti e iniziative del cattolicesimo organizzato*, ESI, Napoli, 1987, R. RUFFILLI (a cura di), *Cultura politica e partiti nell’età della Costituente*, tomo I, *L’area liberal-democratica. Il mondo cattolico e la Democrazia Cristiana*, Il Mulino, Bologna, 1979, A. LONGO, *I valori costituzionali come categoria dogmatica. Problemi e poteri*, Jovene, Napoli, 2007, G. CAMPANINI, *Cristianesimo e democrazia. Studi sul pensiero politico cattolico del 900*, Morcelliana, Brescia, 1980, G. ALFANO, *I fondamenti della filosofia politica di Luigi Sturzo*, Solfanelli, Chieti, 2013. Sui legami tra personalismo e solidarietà si v. F. GIUFFRÉ, *La solidarietà nell’ordinamento costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2002, specie 224 ss., che comunque evidenzia come la connessione tra diritti e doveri che discende dal combinarsi dei principi personalista e solidarista non implichi un perfetto parallelismo tra le due categorie. Si vedano sul punto almeno: A. D’ANDREA, *Solidarietà e Costituzione*, in *Jus*, n. 1, 2008, p. 193 e ss., E. ROSSI, *Commento all’Art. 2*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, Utet, 2006, pp. 38-64, C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, IX ed., vol. I, Padova, CEDAM, 1975, p.156, A. BARBERA *Art. 2 Cost.*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1975 e, più di recente, A. MORELLI, *I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 20 aprile 2015, p. 3 e ss.

¹⁰⁸ Così P. HÄBERLE, *Lo Stato costituzionale*, trad. it., Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2005, p. 164 ss.

¹⁰⁹ Preconizzato da R. SMEND, *Costituzione e diritto costituzionale*, trad. it., Giuffrè, Milano, 1988, p. 66 ss.

¹¹⁰ L’ispirazione per la critica allo stato ed alla sovranità concepita in termini assoluti deriva dal pensiero di Proudhon: lo «smembramento della sovranità è l’unico fondamento per pervenire ad una vera politica della persona» (del resto alla persona era intitolato il libro di D. DE ROUGEMONT, *Politique de la personne. Problèmes, doctrines et tactique de la révolution personaliste*, Editions Je sers, Paris 1934), l’unica garanzia di organica, viva, durevole solidarietà “per l’umanità”, non per il funzionamento della “macchina”, cfr. H. BRUGSMAN, *La federazione europea*, La Nuova Italia, Firenze 1948, pp. 22-23 e F. POZZOLI (a cura di), *Federalismo e autonomia*, Rusconi, Milano 1997, p. 232. Proudhon considerava la sovranità utile alla convivenza umana, ma dannosa se idolatrata e ipostatizzata, in quanto troppo strettamente connessa alla questione geografica. Anticipando un tema estremamente moderno (in quanto evoca il dibattito contemporaneo sullo *space law*) sosteneva che la sua area di estensione dipendesse da quanto grande o quanto piccola si considerasse la *polis* di appartenenza. Non sarebbe appannaggio di una sola area, nazionale, regionale, comunale, europea perché si eserciterebbe democraticamente ovunque e per questo, secondo Proudhon, andrebbe smembrata o meglio considerata in tutte le sue dimensioni territoriali.

persona¹¹¹ differente da quella individualista di matrice cartesiana. Secondo Mounier¹¹² infatti «ciascuno ha la propria verità solo in quanto è unito a tutti gli altri»¹¹³. Mentre l'antropocentrismo individualista accentua la componente logica e egocentrica dell'essere umano, la coscienza di sé e del proprio agire razionale, il personalismo ne sottolinea la "relazionalità", che si sviluppa nel rapporto con i suoi simili e con il mondo (in senso orizzontale) ma anche oltre la dimensione corporale, verso la trascendenza. L'universo della persona si fonda infatti «su due movimenti: il primo che accentua un aspetto che potremmo chiamare di intimità, di raccoglimento, di vita soggettiva e interiore, il secondo che comprende e anzi si integra con l'apertura all'altro. Si apre quindi in questo senso l'affermazione dell'unità della condizione umana che condivide un futuro e un orizzonte di senso

La concezione unicamente nazionalista della sovranità, quella che Bauman definisce "sovranità westfalica" (cfr. Z. BAUMAN, *L'Europa è un'avventura*, Laterza, Roma-Bari, 2006) sarebbe sbagliata in quanto parziale e connessa ad un concetto, quello di nazione, che sarebbe semplicemente una modalità di organizzazione politica con pochi secoli di storia. Paradossalmente l'espressione "Stato-Nazione" è stata coniata proprio dai personalisti: Rougemont, descrivendone la crisi a causa di spinte centripete e centrifughe, lo definiva «il risultato della confisca di una mistica – la Nazione – ad opera di un apparato amministrativo e poliziesco – lo Stato», (*«La victime de ce double mouvement contradictoire, c'est en effet l'État-nation, tel qu'il est né de la Révolution et du Premier Empire, produit de la confiscation d'une mystique — la Nation — par un appareil administratif et policier — l'État»*, cfr. D. DE ROUGEMONT, *L'Un et le Divers ou la Cité européenne*, La Baconnière, Neuchâtel, 1970, p. 11) che impone la coincidenza su uno stesso territorio, «deciso dalla sorte delle guerre e subito battezzato "suolo sacro della patria", di realtà assolutamente eterogenee, come la lingua e l'economia, lo stato civile e lo sfruttamento del sottosuolo o, peggio ancora, le ideologie o le religioni, costrette ad arrestarsi a ridosso di una linea di filo spinato elettrificato» (*«Qu'est-ce en somme qu'instituer un État-nation? C'est soumettre toute une nation, ou un groupe de nations conquises par l'une d'entre elles, aux pouvoirs absolus de l'État. C'est vouloir faire coïncider sur un même territoire, défini par le sort des guerres et du coup baptisé "sol sacré de la patrie", des réalités absolument hétérogènes, qui n'ont aucune raison d'avoir les mêmes frontières, comme la langue et l'économie, l'état civil et l'exploitation du sous-sol, ou pire encore, les idéologies ou les religions, sommées de s'arrêter sur une ligne de barbelés électrifiées»*, *ibidem*, p. 52). È in questo stesso senso che Rougemont ammoniva a tenere a mente che «il fine della società è la persona» (D. DE ROUGEMONT, *Politique de la Personne*, Je Sers, Paris 1934, p. 23), ribaltando l'ideale delle società collettiviste e iperstataliste, per cui invece «lo scopo dell'uomo è la società», il bene comune verrebbe prima (e eventualmente a discapito) del bene particolare, e l'individuo troverebbe nel suo essere inserito nella società la propria ragion d'essere. Sulla stessa linea, Mounier scriveva che lo Stato ha senso solo se è concepito in funzione dell'uomo: poiché «non vi è società che tra membri distinti» (E. MOUNIER, *Refaire la Renaissance*, in *Esprit*, n. 1, ottobre 1932, p. 31).

¹¹¹ La persona è letta come residuo ineludibile di ogni analisi sull'esistente, cfr. V. MELCHIORRE, *Corpo e persona*, Marietti, Genova, 1997, p. 7.

¹¹² Il cui pensiero in proposito è riassunto da L. ODINI, *Mounier (ancora) oggi?*, in *Pedagogia più Didattica*, Vol. 6, n. 1, aprile 2020, pp. 93-106.

¹¹³ E MOUNIER, *Il personalismo*, AVE, Roma, 2004, p. 40.

perché il singolo non può mai, in quest'ottica, pensarsi senza l'altro. È evidente quindi come il secondo aspetto sia imprescindibile per cogliere una delle caratteristiche fondamentali del nostro essere persona, ovvero quello dell'«essere-in-relazione»¹¹⁴. Tralasciando le considerazioni sulla trascendenza, che trascineranno il ragionamento su un piano metafisico non da tutti condivisibile, preme sottolineare come la dimensione comunitaria caratterizzi e distingua il personalismo dall'antropocentrismo individualista. Per il primo la persona si può cogliere solo come un *Mit-sein* (“essere con”) che ne costituisce la strutturazione originaria e smuove l'uomo dal recinto dell'autoriflessività, esponendolo «all'altro, agli altri, al mondo e nel mondo». La socialità della persona e la sua vocazione comunitaria scardinano le fondamenta egocentriche del solipsismo individualistico, che conduce a quella che Mounier stesso chiama la “metafisica della solitudine integrale”: «È necessario vedere l'individualismo in tutta la sua ampiezza. Non è solo una morale; è la metafisica della solitudine integrale, la sola che ci rimanga quando abbiamo perduto la verità, il mondo e la comunione con gli uomini»¹¹⁵. Il personalismo prende le distanze da questa visione, lamentando che l'uomo occidentale sia plasmato: «dall'individualismo rinascendo, e lo è stato, per quattro secoli, attorno a una metafisica, a una morale, a una pratica della rivendicazione. La persona non è più una parte attiva nel tutto, non costituisce più un centro di fecondità e di dedizione, ma è focolaio di discordia. Impossibile parlare di umanesimo»¹¹⁶. Il personalismo nega la lettura materialista ma anche quella spiritualista della crisi dell'uomo moderno, poiché entrambe peccerebbero di settarismo e propone una riconciliazione dell'*homo faber* con l'*homo sapiens*¹¹⁷, patrocinando una rivoluzione dell'uomo a tutto tondo, corpo e spirito, una rivoluzione morale ma anche materiale. Nello stesso tempo, ed è questa la riflessione che torna più utile al ragionamento che in questa sede si intende sviluppare, il personalismo aspira ad addivenire ad un sintesi tra istanze individualiste¹¹⁸ (che si sono sviluppate in modo quasi anarchico attraverso il liberalismo, in una fase storica in cui era necessario affrancare l'uomo dal

¹¹⁴ L. ODINI, *Mounier*, cit. Secondo Mounier la persona è coscienza situata, fatta di relazione perché il corpo stesso si costituisce come ponte di conoscenza verso sé stessi e come tensione conoscitiva verso l'altro, cfr. E. MOUNIER, *Rivoluzione personalista e comunitaria*, Edizioni di Comunità, Milano, 1955, pp. 55-56, richiamato da V. MELCHIORRE, *Corpo*, cit. p. 14.

¹¹⁵ E. MOUNIER, *op. ult. cit.*, p. 57.

¹¹⁶ E. MOUNIER, *op. ult. cit.*, p. 59.

¹¹⁷ E. MOUNIER, *Che cosa è il personalismo*, Giulio Einaudi, Torino 1975, p. 17.

¹¹⁸ «Il personalismo non è un rampollo dell'individualismo», E. MOUNIER, *op. ult. cit.*, p. 61.

dominio del potere) ed istanze collettivistiche (proprie del socialismo marxista militante) per la via del comunitarismo, che mette in relazione l'uomo con il contesto (umano, ma non solo) in cui vive e opera: «siamo uomini tra le cose e uomini fra gli altri uomini, per mezzo delle cose e per mezzo degli altri»¹¹⁹. Il tratto caratteristico del situare l'uomo in una realtà umana e non umana, intrisa di relazioni fitte che lo qualificano come persona in una dimensione individuale e collettiva al tempo stesso¹²⁰, distingue il personalismo dalle altre modalità di espressione dell'ontologia antropocentrica e consente una elasticità semantica, storicamente determinata ed in continua evoluzione¹²¹. Infine, il personalismo non nega la specificità dell'uomo all'interno dell'universo in cui esiste ed agisce ma ravvisa il senso di quella specificità nella relazionalità “responsabile” («Scegliendo questo o quello, io scelgo ogni volta indirettamente me stesso, e mi costruisco in quella scelta»)¹²² e “solidarista” («Si potrebbe quasi dire che io esisto soltanto nella misura in cui esisto per gli altri, e, al limite, che essere significa amare»¹²³ o anche «la responsabilità è il debito che la persona contrae

¹¹⁹ E. MOUNIER, *op. ult. cit.*, p. 32.

¹²⁰ «La tentazione più comune è quella di camuffare col personalismo una semplice reincarnazione dell'individualismo. Ma se il noi è anteriore all'io, se la vita personale non è ripiegamento su di sé, ma movimento verso e con gli altri, verso e sul mondo materiale, verso un al di sopra e un al di là dell'acquisito, e se ciò essa è tanto fondamentale quanto è raccoglimento e interiorità, il personalismo si pone allora agli antipodi del narcisismo, dell'individualismo, del culto egocentrico; e grava con tutto il suo peso nel senso dell'aspirazione più evidente dell'uomo moderno, la si chiami collettivistica o comunitaria», E. MOUNIER, *Che cosa è*, cit., p. 94.

¹²¹ Non è certo questa la sede per approfondire concetti che appartengono alla filosofia morale, ma il tema della essenza dell'uomo, della sua specificità all'interno dell'Universo e la possibilità di disegnare un *antropos* che non domini ma partecipi della realtà, pur mantenendo una sua specificità, resta centrale nel dibattito filosofico contemporaneo.

¹²² E. MOUNIER, *Il personalismo*, cit., p. 93.

¹²³ E. MOUNIER, *op. ult. cit.*, p. 44. Secondo A. RUGGERI, *Il principio*, cit., p. 11-12., il principio personalista e quello solidarista non sono «separabili né concettualmente né praticamente, per come cioè dovrebbero prendere forma nell'esperienza; sono piuttosto la medesima cosa o, per dir meglio, il secondo è il primo in azione, in alcune delle sue più genuine (forse, proprio la più genuina delle) espressioni che ne consentono il pieno appagamento ». L'Autore cita, a sostegno della sua affermazioni, gli scritti di S. GALEOTTI, *Il valore della solidarietà*, in *Liber amicorum in onore di V. Frosini*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 107 ss., S. PRISCO, *Solidarietà. Profili evolutivi di un valore costituzionale*, I, *Premesse storico-sistematiche*, Jovene, Napoli, 2000, F. GIUFFRÈ, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2002, A. SPADARO, *Dai diritti "individuali" ai doveri "globali". La giustizia distributiva internazionale nell'età della globalizzazione*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, ID., *I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo "modello sociale europeo": più sobrio, solidale e sostenibile)*, in *www.rivistaaic.it*, 4, 2011, pp. 1-23, B. PEZZINI, C. SACCHETTO (a cura di) *Il dovere di solidarietà*, Giuffrè, Milano 2005, R. BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO, J. LUTHER (a cura di), *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, Giappichelli, Torino, (e in questo ultimo volume gli scritti di F. GIUFFRÈ, I

nell'esercizio della sua libertà»¹²⁴). L'uomo in sostanza è veramente libero solo nella misura in cui non è libero interamente¹²⁵ ma vive con responsabilità all'interno delle relazioni che intreccia e che ne definiscono l'essenza, («La prima esperienza della persona è l'esperienza della seconda persona: il tu, e quindi il noi, viene prima dell'io, o per lo meno l'accompagna ... il noi viene prima dell'io») ¹²⁶ ed in questo senso il suo “destino centrale” non è «di dominare la natura né di assaporare la propria vita ma di realizzare progressivamente la comunicazione delle coscienze e la comprensione universale»¹²⁷. La tradizione personalista è ripresa e rivitalizzata dalle riflessioni della corrente filosofica dell'“antropocentrismo relazionale”¹²⁸, che nell'interrogarsi sulle matrici della cogenza della norma morale, alla stregua di una fondazione assoluta, certa ed indubitabile, fa riferimento al concetto di “estraneità interiore”. Ogni uomo,

doveri di solidarietà sociale, p. 3 ss., L. VIOLINI, *I doveri inderogabili di solidarietà: alla ricerca di un nuovo linguaggio per la Corte costituzionale*, p. 517 e ss.), E. GROSSO, *I doveri costituzionali*, in AIC (a cura di), *Lo statuto costituzionale del non cittadino*, 2010, p. 229 e ss., V. TONDI DELLA MURA, *La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca*, in *www.rivistaaic.it*, n.00, 2010, pp. 1-14, A. POGGI, *Corte costituzionale e doveri*, in F. DAL CANTO, E. ROSSI (a cura di), *Corte costituzionale e sistema istituzionale. Giornate di studio in ricordo di A. Concaro*, Giappichelli, Torino, 2011, p.39 e ss., F. RETUS, *Il principio di solidarietà*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Principi costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2011, p.819 e ss., A. APOSTOLI, *La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per la democrazia*, Giuffrè, Milano, 2012 e C. SALAZAR *I principi in materia di libertà*, in L. VENTURA, A. MORELLI (a cura di), *Principi costituzionali*, Giuffrè, Milano, 2015.

¹²⁴ Come affermano L. STEFANINI, F. RIVA, voce *Persona*, in *Enciclopedia Filosofica*, IX, Bompiani, Milano, 2006, p. 8531, citati da A. RUGGERI, *Il principio*, cit. p. 11.

¹²⁵ E. MOUNIER, *Che cosa è*, cit. p. 32.

¹²⁶ E. MOUNIER, *Il personalismo*, cit., p. 44.

¹²⁷ E. MOUNIER, *Che cosa è*, cit. p. 84.

¹²⁸ Sul quale si v. M. SIGNORE, *Lo sguardo della responsabilità. Politica, economia e tecnica per un antropocentrismo relazionale*, Studium, Roma, 2006, e più sinteticamente ID., *Per un'etica s-confinata* in *Yod*, 1-2, EFFATA Editrice, 2009, p. 46 e ss., che descrive le relazioni tra individui come di reciproca dipendenza a prescindere dai confini (etica s-confinata) e richiamando Z. BAUMAN (*La società individualizzata*, Il Mulino, Bologna, 2002, p.96) afferma che proprio questa dipendenza rende l'uomo un essere etico («E sono un essere morale perché riconosco quella dipendenza e accetto la responsabilità che ne consegue. Nel momento in cui metto in dubbio quella dipendenza e chiedo come Caino che mi si dica per quale ragione dovrei curarmene, abdicò alla mia responsabilità e non sono più un soggetto morale. La dipendenza di mio fratello è quello che mi rende un essere etico; dipendenza ed etica si reggono insieme e insieme vanno a picco»). Questa prospettiva valorizza il legame etico con la “responsabilità” e tradisce le influenze del pensiero di P. RICOEUR, (in *Sé come un altro*, a cura di D. IANNOTTA, Jaca Book, Milano, 1993) che sviluppa il tema della importanza della trama relazionale nella costruzione di una peculiare identità umana, proponendo il concetto di *identità narrativa*. Secondo l'autore l'identità personale non coincide con un oggetto astratto ma consiste in un'attività di costituzione di sé che si sviluppa nel corso di una vita e che quindi attinge contenuti dal rapporto col tempo e con lo spazio.

scavando alla ricerca della parte più intima della sua esperienza, si accorge che su di essa non può esercitare alcuna prensione, che sfugge al suo controllo teoretico poiché appartiene ad un “altro” che resiste e non può essere ignorato, proprio perché è radice del suo essere¹²⁹. La presa d'atto di questo essere “sé ed altro da sé”, di essere indipendente e dipendente al tempo stesso, la coscienza di appartenere a se stessi ma anche a qualcuno e/o qualcosa che è al di fuori di noi, che è “prossimo” nel senso che è in una condizione di ineluttabile vicinanza (*nexting* sosterebbe la più recente letteratura internazionale sull'etica comunicativa¹³⁰) è la chiave di svolta per un antropocentrismo altruista e non egocentrico e il seme di questa prospettiva morale aperta ad una nuova modalità relazionale tra uomo e uomo, tra uomo e contesto, può essere ritracciato proprio nel personalismo.

Tutte queste suggestioni, da quelle risalenti alle più recenti, concorrono a tracciare il perimetro semantico del concetto di persona umana e l'edificio costituzionale, costruito intorno a quel concetto¹³¹ non può non risentirne. E' anzi destinato ad assorbirle, nel momento stesso in cui traspone quel concetto in un principio di tutela della dignità e dei diritti fondamentali che non è individuabile in una singola norma ma innerva l'intera tessuto della carta, è posto «all'inizio e, a un tempo, alla fine del percorso costituzionale che con esso si apre e in esso

¹²⁹ Ne parla A. RIGOBELLO nel volume *L'estraneità interiore*, Studium, Roma, 2001.

¹³⁰ J. STEWART, *A Contribution to Ethical Theory and Praxis*, in G. CHENEY, S. MAY, D. MUNSHI, (Eds.), *The handbook of communication ethics*, Routledge, New York-Oxon, 2011, p. 22 e prima ancora J. STEWART, K. E. ZEDIKER, S. WITTEBORN, *Together: Communicating interpersonally*, Oxford University Press, New York, 2005. Tra gli studiosi italiani, accenna al *nexting* G. SCARAFILE, *Mind the gap. L'etica oltre il divario tra teorie e pratiche*, Edizioni ETS, Pisa, 2020, p. 68 e ss.

¹³¹ Si v. oltre alla bibliografia già citata e con riferimento alle ricadute del personalismo sulla ampiezza del riconoscimento dei diritti fondamentali ma anche dei doveri di solidarietà, V. BALDINI, *Sussidiarietà e valore personalista nello Stato costituzionale di diritto*, in ID. (a cura di), *Sussidiarietà e diritti*, Satura, Napoli, 2007, p. 57 e ss. La centralità «è garantita ut sic, a tutto tondo, in ciascuno degli elementi (corporei e non) che la costituiscono e nell'insieme risultante dalla loro congiunta, inscindibile e varia da uomo a uomo composizione» (cfr. A. RUGGERI, *Il principio* cit, p.3), anche se autorevole dottrina ha posto in dubbio il riconoscimento di valore assoluto alla persona come entità astratta e non come titolare di diritti (cfr. A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Cedam, Padova, 2003, p.7). La centralità della persona all'interno della carta costituzionale, non incide significativamente sulla disputa relativa alla natura chiusa o aperta (cfr. per tutti A. BARBERA, *Art. 2*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma, 1975, p. 50 ss) della clausola di tutela contenuta nell'art. 2 della Costituzione, mentre appare fondamentale come chiave interpretativa per una corretta lettura del contenuto dei diritti costituzionalmente garantiti, sia in modo diretto ed esplicito, che indiretto.

circolarmente si chiude, perfezionandosi e da se medesimo giustificandosi»¹³². L'eredità del personalismo originale determina una lettura del concetto di persona che racchiude una componente deontica, insita nel corollario della tutela della sua dignità¹³³ e pretende uno sviluppo della personalità di ciascun essere umano, rivolto ai bisogni di ogni altro individuo e della intera società; pretende in altri termini che «la libertà naturalmente si converta e risolva in un servizio, costantemente prestato» e che «come dice la Carta (art. 4) – concorra al “progresso materiale e spirituale della società»¹³⁴. Nello stesso tempo, la necessaria “rigenerazione semantica” e “rifondazione” della Carta e dei suoi enunciati¹³⁵, in particolare quelli che esprimono valori, giustifica un ulteriore arricchimento del concetto di persona, così che al tenore del nucleo fondamentale si aggiungano sfumature coerenti con l'originale ma anche in sintonia con il mutamento del contesto culturale in cui la carta costituzionale opera e da cui trae continua legittimazione.

E' allora plausibile interrogarsi se anche alla nostra “tavola dei valori” possano essere imputate le critiche sull'eccesso di ontologia antropocentrica che i sostenitori dell'approccio eco-centrico hanno rivolto al sistema del diritto e delle politiche internazionali sull'ambiente, anche nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del millennio. Tanto più questo interrogativo appare opportuno, in ragione della recente riforma che ha inteso chiarire, ove necessario, i termini costituzionali della relazione tra uomo, o meglio tra “persona” ed ambiente. Il primo termine della relazione, alla luce delle riflessioni fin qui proposte, sembra trovare una sua definizione nella grammatica costituzionale antropologica di matrice personalista. Il secondo rappresenta per lo studioso una ardua ma ineludibile sfida ermeneutica.

6. La definizione di ambiente tra personalismo costituzionale e diritto vivente: il ruolo della Corte costituzionale

¹³² Come efficacemente sottolinea recente contributo di A. RUGGERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *Federalismi.it*, n.17/2013, p. 3.

¹³³ A. RUGGERI, *op. ult. cit.*, p. 9, richiamando A. RUGGERI, A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Politica del diritto*, 1991, p. 343 e ss.

¹³⁴ Cfr A. RUGGERI, *op. ult. cit.*, p. 11.

¹³⁵ Come mirabilmente sottolinea A. RUGGERI, *op. ult. cit.*, p. 8.

Non è possibile, e forse neppure opportuno, dar conto dettagliatamente in questa sede del dibattito che, a partire dalle sentenze della Corte costituzionale dei primi anni 60¹³⁶, e spesso in coincidenza con o il trasferimento di funzioni amministrative e/o legislative in capo alle regioni, si è sviluppato intorno alla nozione di “ambiente” ed alla interpretazione degli articoli costituzionali da cui partire per elaborarne una rappresentazione giuridicamente qualificata. Tale indeterminatezza concettuale non è una peculiarità del solo ordinamento italiano: sebbene la consapevolezza della sua esistenza sia una costante nella storia dell'umanità¹³⁷ e nonostante la proliferazione di testi che ne rivendicano la protezione, non esiste una definizione unica e precisa di ambiente, tale da privare la nozione del suo valore “mitico”¹³⁸. Peraltro la stessa vaghezza di confini semantici interessa anche il concetto, a quello affine, di natura¹³⁹. Prendendo atto della sua fisionomia “camaleontica”¹⁴⁰ ed in assenza di una norma costituzionale che ne definisse l'ambito materiale, (anche la citazione ad opera dal legislatore costituzionale del 2001, nell'art. 117, secondo comma, lettera s, si è limitata a delineare il riparto di competenze tra Stato e regioni), l'individuazione della cornice semantica del lemma “ambiente”¹⁴¹ è stata affidata in Italia al diritto

¹³⁶ Nei primi anni '60 le sentenze avevano per lo più ad oggetto la distribuzione di competenze in materia paesaggistica tra lo Stato e le regioni a statuto speciale (cfr. a titolo esemplificativo la sentenza n. 76 del 1963); successivamente il trasferimento di funzioni alle regioni ordinarie (cfr. le sentenze n.141 del 1972, n. 9 del 1973).

¹³⁷ Come ricorda V. INSERGUET – BRISSET, *Propriété publique et environnement*, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Parigi, 1994 citando il saggio di J. FROMAGEAU, *Protection des espaces naturels et histoire du droit*, SFDE, SRETIE, déc. 1987.

¹³⁸ Come risalente dottrina francese ha sottolineato, cfr. J. ELLUL, *Le mythe de l'environnement, Economies et Sociétés*, Cahiers de l'EA, 1973, n° 20, p. 1551.

¹³⁹ Cfr. J. UNTERMAIER, *La conservation de la nature et le droit public*, Thèse, Lyon II, 1972, tomo 1, p. 3.

¹⁴⁰ Secondo la felice espressione di M. PRIEUR, *Droit de l'environnement*, Dalloz, Parigi, 1984, p. 2. Ad avviso dello studioso la natura selvaggia, i siti, i paesaggi, gli ecosistemi, tutto ciò che non è stato direttamente influenzato dall'intervento umano non esiste più: in sostanza non c'è paesaggio che non sia stato modellato dall'intervento umano, *ibidem*, p. 5.

¹⁴¹ Uno dei maggiori studiosi francesi di diritto ambientale ha sollevato la questione della eccessiva ampiezza del concetto di ambiente, addirittura contestandone l'utilità nella definizione che ne aveva dato lo studio del Conseil International de la langue française: «*l'environnement serait l'ensemble, à un moment donné, des agents physiques, chimiques, biologiques et des facteurs sociaux susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme sur les êtres vivants et les activités humaines*», affermando che «*le mot a fait flores mais sa valeur est devenue extrêmement douteuse, tant il est utilisé inconsidérément ; il faut être bien ambitieux pour essayer de le tirer de l'inflation et de le stabiliser*», cfr. J. LAMARQUE, *Droit de la protection de la nature et de l'environnement*, Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1973, p. XIV.

vivente, in particolare alla giurisprudenza della Corte costituzionale¹⁴² che ha indicato nell'art. 9, comma 2 (nella sua originaria formulazione che prevedeva la

Per avere contezza del dibattito dottrinale sviluppatosi in Italia intorno ai caratteri costitutivi del diritto dell'ambiente, si v. almeno M.S. GIANNINI, *Difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1971, p. 1122 e ss., ID., «Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, ivi, 1973, p. 15 e ss., E. CAPACCIOLI, F. DAL PIAZ, voce *Ambiente* (tutela dell'), *Parte generale e diritto amministrativo*, in *Nss. D.I.*, Appendice, I, Torino, Utet, 1980, p. 257 e ss., e A. PREDIERI, voce *Paesaggio*, in *Enc. dir.*, XXXI, Milano, Giuffrè, 1981, p. 503 e ss., A. POSTIGLIONE, *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1985, p. 32, G. PERICU, voce *Ambiente* (tutela dell') nel diritto amministrativo, in *Dig. disc. pubbl.*, I, Torino, Utet, 1987, p. 189 e ss., F. G. SCOCA, *Tutela dell'ambiente: impostazione del problema dal punto di vista giuridico*, in *Quad. reg.*, 1989, p. 533. Più di recente, sul tema sono intervenuti S. GRASSI, M. CECCHETTI, A. ANDRONIO (a cura di), *Ambiente e diritto*, I, Olschki, Firenze, 1999, L. MEZZETTI, (a cura di), *Manuale di diritto ambientale*, Cedam, Padova, 2001, p. 92 e ss., F. FRACCHIA, *Sulla configurazione giuridica unitaria dell'ambiente: Art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale*, in *Dir. econ.*, 2/2002, p. 215 e ss., G. CORDINI, *Diritto ambientale comparato*, Cedam, Padova, 2002, R. FERRARA (a cura di), *La tutela dell'ambiente*, in G. AJANI, G.A. BENACCHIO (diretto da), *Trattato di diritto privato dell'unione europea*, XIII, Giappichelli, Torino, 2006, F. FONDERICO, *Ambiente* (Dir. Amm.), in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. CASSESE, Giuffrè, Milano 2006, p. 204 e ss., P. MADDALENA, *L'ambiente: riflessioni introduttive per una sua tutela giuridica*, in *Amb. svil.*, 2007, p. 477, S. Grassi, *Ambiente e Costituzione*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 3, 2017, p.8 (che approfondisce le possibilità espressive del concetto valorizzando le diverse modalità di relazione tra uomo e natura), P. COLASANTE, *La ricerca di una nozione giuridica di ambiente e la complessa individuazione del legislatore competente*, in *Federalismi.it*, n. 20/2020, pp. 123-141.

¹⁴² Senza trascurare il ruolo della giurisprudenza di merito che ha sostenuto la riconducibilità del bene giuridico "ambiente" alla Costituzione e non alla legge n.349 del 1986 istitutiva dell'omonimo ministero. Quest'ultima ha, secondo la Suprema Corte, svolto funzione meramente ricognitiva dell'esistente, mentre la "fonte genetica" del bene giuridico ambiente deve essere rintracciata nella Costituzione considerata dinamicamente, come diritto vigente e vivente. In particolare, la sentenza, della Cassazione civile sez. III, 03/02/1998, n. 1087 (che a suo volta citava il precedente di Cass. 19 giugno 1996 n. 5650) ha rinvenuto la matrice della tutela in una lettura combinata di un complesso di disposizioni costituzionali, tra cui, oltre all'articolo 9, anche gli artt. 2, 3, 41 e 42, che concernono l'individuo e la collettività nel suo "habitat" economico, sociale, ambientale, rilevando come tali disposizioni primarie elevano l'ambiente ad interesse pubblico fondamentale, primario e assoluto. Secondo i giudici della Suprema Corte, ancor prima della legge del 1986, la Costituzione italiana e la norma generale dell'art. 2043 c.c. apprestavano all'ambiente una tutela organica e piena, di cui era già allora espressione la legittimazione attiva degli enti territoriali direttamente danneggiati. Analogamente, la Cassazione civile (sez. III, 10/10/2008, n.25010) ha riconosciuto il principio secondo il quale la compromissione dell'ambiente trascende il mero pregiudizio patrimoniale derivato ai singoli beni che lo compongono, atteso che viene ad essere toccato il bene pubblico, comprensivo dell'assetto del territorio, della ricchezza di risorse naturali, del paesaggio (come valore estetico e culturale e come condizione di vita salubre in tutte le sue componenti (come affermato anche dalla Cass. Pen., con sent. n. 3852/1990). Anche la giurisprudenza di merito dunque contribuisce a chiarire in concreto, sul piano degli obblighi risarcitori, come la violazione del bene assoluto "ambiente" determini un danno ingiusto non patrimoniale, in quanto viene leso un valore inerente alla persona da risarcire secondo il principio generale del *neminem laedere*.

tutela del “paesaggio”¹⁴³) e nell’art. 32 (che invece tutela il diritto alla salute), ma anche nel 41 e nel 42, le coordinate per rintracciare la matrice di una esigenza di tutela, mentre la dottrina si è divisa tra la negazione dell’esistenza di una materia ambientale¹⁴⁴, l’individuazione di una pluralità di profili giuridicamente rilevanti¹⁴⁵, o invece l’affermazione di una sua “oggettività” correlata all’esistenza di assetti organizzativi ad esso riconducibili¹⁴⁶ oppure alla presenza di uno specifico diritto soggettivo¹⁴⁷.

In una prima fase, il termine ambiente non compare nel vocabolario della Corte, ancora fermo al testo costituzionale originario che aveva utilizzato quello meno ampio di “paesaggio”, nel quale resiste l’eco di un dibattito in Assemblea Costituente che aveva inizialmente ritenuto meritevoli di protezione i “monumenti naturali”, accanto a quelli artistici e storici, in quanto patrimonio comune da affidare alla cura dello Stato (e non delle *istituende* regioni)¹⁴⁸. In questa prospettiva il valore estetico-identitario del paesaggio era inteso come “limite” intrinseco all’uso del bene qualificato come “bellezza naturale”, da sottrarre all’esercizio dei diritti derivanti dalla proprietà privata¹⁴⁹. Secondo la

¹⁴³ Termine al quale la dottrina ha riservato una attenzione quasi morbosa, cfr. *ex multis* A. PREDIERI, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in *Studi per il XX anniversario della Assemblea Costituente*, vol. II, *Le libertà civili e politiche*, Vallecchi, Firenze, 1969, pp.381-428.

¹⁴⁴ La rilevanza giuridica dell’ambiente, inteso come un ambito materiale determinabile con precisione è stata autorevolmente contestata, in Italia da M. S. GIANNINI, cfr. nota successiva, ma anche, in diverso contesto, da R. Drago, che nel convegno del 1976 dell’Associazione H. Capitant affermò che il diritto ambientale non costituisce una nuova disciplina giuridica, né una disciplina autonoma, né una legge autonoma (cfr. R. DRAGO, *Rapport de synthèse*, in *La protection du voisinage et de l’environnement, Travaux de l’association H. Capitant*, PPS, Dalloz, 1979, p. 457).

¹⁴⁵ E’ l’autorevole posizione di M. S. GIANNINI, *Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, p. 15 e ss, peraltro ripresa con sfumature differenti dalla dottrina francese citata nella nota precedente.

¹⁴⁶ Addivenuti a “sistema” con l’approvazione della legge 8 luglio 1986 n. 349, Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale.

¹⁴⁷ Come ricorda G. ROSSI (a cura di), *Diritto dell’ambiente*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 10.

¹⁴⁸ Cfr. sedute della I Sottocommissione del 29 e 30 ottobre 1946.

¹⁴⁹ Già l’articolo 16 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 utilizzava espressamente il termine “vincoli” per indicare il contenuto del provvedimento di sottoposizione a tutela delle “bellezze naturali”. In questo contesto, il vincolo viene inteso nell’accezione di «limite al potere di destinazione del bene» da G. ALPA, *Proprietà* (potere di destinazione e vincoli), in *Compendio del nuovo diritto privato*, Utet, Torino, 1985. In precedenza A. M. SANDULLI, in *Natura giuridica ed effetti della imposizione dei vincoli paesistici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1961, p. 809 aveva definito detti vincoli come «sistema ordinato di restrizioni di carattere impeditivo, in funzione conservativa di fatto o di diritto, imposto autoritativamente alla sfera di godimento e di disposizione di un bene». Sui concetti di limitazione e di vincolo alla proprietà, sono ancora fondamentali gli scritti di A. M.

Corte, in caso di vincolo paesaggistico sui beni riconosciuti come bellezze naturali, non era dovuto al loro proprietario un indennizzo, non tanto per una presunta superiorità dell'art. 9 sull'art. 42, quanto per l'essere il regime paesistico dei diritti immobiliari del tutto estraneo alla materia dell'espropriazione per pubblico interesse, dal momento che il complesso normativo che determina il modo di essere e di godere dei diritti su quel bene, era (ed è) circoscritto dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione (cfr. sentenza n. 56 del 1968¹⁵⁰). Nonostante il limite dell'assenza di una esplicita previsione costituzionale includente il principio di tutela ambientale, già in una fase antecedente alla riforma del Titolo V, si individuano alcune cruciali sentenze del Giudice delle leggi¹⁵¹, che la dottrina ha indicato come spartiacque: dopo aver tentato nella

SANDULLI., *La tutela del paesaggio nella Costituzione*, in *Riv. giur. edil.*, 1967, II, p. 69 e ss., ID., *I limiti della proprietà privata nella giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1971, p. 963 e ss., e ID., *Profili costituzionali della proprietà privata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972, p. 465 e ss., nonché il saggio di M. S. GIANNINI, *Basi costituzionali della proprietà privata*, in *Pol. dir.*, 1971, p. 443 e ss. e la monografia di D. SORACE, *Espropriazione della proprietà e misura dell'indennizzo*, Milano, Giuffrè, 1974.

¹⁵⁰ Nel merito la Corte ha rilevato che i beni immobili qualificati di bellezza naturale hanno valore paesistico per una circostanza che dipende dalla loro localizzazione e dalla loro inserzione in un complesso che ha in modo coesenziale le qualità indicate dalla legge. Costituiscono cioè una categoria che è originariamente di interesse pubblico e l'amministrazione, operando nei modi descritti dalla legge rispetto ai beni che la compongono, non ne modifica la situazione preesistente, ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualità alla prescrizione normativa. Nella precedente sentenza 19 gennaio 1966, n. 6, la Corte aveva rilevato che «la legge può non disporre indennizzi quando i modi e i limiti che essa segna ai diritti reali attengono in maniera obiettiva, rispetto alla generalità dei soggetti, al regime di appartenenza o ai modi di godimento dei beni in generale o di intere categorie di beni, ovvero quando essa regola la situazione che i beni stessi abbiano rispetto a beni o ad interessi della pubblica amministrazione; nel quale caso la legge imprime, per così dire, un certo carattere a determinate categorie di beni, identificabili a priori per caratteristiche intrinseche, salva la possibilità di accertare, con atti amministrativi di destinazione individuale, l'esistenza delle situazioni presupposte rispetto a singoli soggetti e a singoli beni». In altra sentenza del 9 marzo 1967 n. 20, avente ad oggetto il potere statale di dare in concessione le cave non coltivate dal proprietario del fondo, la Corte aveva affermato che, nella struttura del diritto di quest'ultimo su quei beni, si inseriscono limiti impressi dalla loro rilevanza pubblica, che li caratterizzano nella loro giuridica essenza, cosicché la possibilità di avocare alla mano pubblica è sviluppo naturale e normale del rapporto da cui il diritto del privato trae origine ed affermava che «fatte le debite differenze, anche per i beni che costituiscono patrimonio paesistico, le limitazioni al loro godimento che derivano dalla dichiarazione di pubblico interesse o dalla iscrizione negli elenchi svolgono il limite connesso al regime di quei beni come categoria, per la loro inerenza ad un interesse della comunità».

¹⁵¹ Il termine "ambiente" non appare nelle sentenze della Corte costituzionale fino alla sentenza della Corte n. 29 del 1971, che aveva ad oggetto la legge istitutiva del Parco nazionale dello Stelvio e viene riutilizzato nelle successive sentenze n. 30 del 1972 e n. 203 del 1974 nelle quali si afferma la meritevolezza di tutela delle esigenze ecologiche.

sentenza n. 239 del 1982 di definire il contenuto della protezione dell'ambiente che «intesa in senso lato, comprende, com'è comunemente ammesso, oltre la protezione ambientale collegata all'assetto urbanistico del territorio, anche la tutela del paesaggio, la tutela della salute nonché la difesa del suolo, dell'aria e dell'acqua dall'inquinamento», e nel solco di alcune successive ordinanze e decisioni¹⁵² (in cui la salvaguardia dell'ambiente era associata a quella del paesaggio), con la sentenza n.210 nel 1987, (che aveva ad oggetto una impugnazione in via principale proprio di alcune norme della legge istitutiva dell'omonimo ministero), la Corte ha suggellato il legame tra la tutela costituzionale dell'ambiente e quella della salute ma ha anche dichiarato il valore del bene ambientale inteso in senso unitario ed omnicomprensivo. Ha infatti sottoscritto lo sforzo del legislatore ordinario «di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione», teso «ad una concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali» ivi incluse «la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la *persona umana in tutte le sue estrinsecazioni*». Da questa impostazione «deriva la repressione del danno ambientale cioè del pregiudizio arrecato, da qualsiasi attività volontaria o colposa, alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali (acqua, aria, suolo, mare), che costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente. Trattasi di valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.), alla stregua dei quali, le norme di previsione abbisognano di una sempre più moderna interpretazione». La concezione fondamentalmente unitaria dell'ambiente «comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali», in quanto «bene immateriale unitario, sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono

¹⁵²Tra le quali ci si limita ad indicare l'Ordinanza n.184 del 1983.

riconducibili ad unità» è stata poi più volte ribadita dal Giudice delle leggi (cfr. *ex multis*, sentenza n. 641 del 30 dicembre 1987)¹⁵³.

Su questa evoluzione interpretativa della tutela, da paesaggistica (dunque morfologica, visiva, culturale) ad ambientale (costitutiva, valoriale, comunitaria), è intervenuta successivamente la riforma del Titolo V, modificativa dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione che ha introdotto la previsione della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", tra le materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (con attribuzione invece della "valorizzazione" dei beni ambientali alla potestà concorrente delle Regioni)¹⁵⁴. Nell'ambito del contenzioso che si è prevedibilmente aperto in relazione al nuovo assetto di rapporti e competenze tra Stato e Regioni¹⁵⁵, alla Corte non sono mancate le

¹⁵³ Secondo M. CECCHETTI, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 15 intorno alla metà degli anni '80 si registra un salto di qualità nella ricostruzione del sistema giuridico di tutela dell'ambiente.

¹⁵⁴ Per una interpretazione *ante* riforma del 2001, e per l'ampio dibattito dottrinale successivo, intorno al riparto di competenze tra stato e regioni si vedano almeno gli scritti di A. D'ATENA, *La Consulta parla ... e la riforma del titolo V entra in vigore*, in *Giur. cost.*, 3/2002, pp. 2027-2034, M. CECCHETTI, *Legislazione statale e legislazione regionale per la tutela dell'ambiente: niente di nuovo dopo la riforma costituzionale del Titolo V*, in *Le Regioni*, 1/2003, pp. 318-337, G. D'ALFONSO, *La tutela dell'ambiente quale "valore costituzionale primario" prima e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, in F. LUCARELLI (a cura di), *Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale*, Edizioni scientifiche italiane, 2006, pp. 3-69, G. VESPERINI, *Il riparto delle funzioni in materia ambientale: un'introduzione*, in *Giorn. dir. amm.*, 5/2007, pp. 551-555.

¹⁵⁵ L'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, nella formulazione voluta dalla riforma, riserva la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Ma la Corte costituzionale, nella definizione del nuovo assetto di competenze, ha reso il quadro più chiaro ed articolato, richiamando anche il principio di leale collaborazione. Secondo la Corte, infatti, l'ambiente come valore costituzionalmente protetto «non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo (sentenza n. 407 del 2002)» (così la sentenza n. 536 del 2002). Dunque, «in funzione di quel valore, lo Stato può dettare *standards* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex articolo 117 della Costituzione» (cfr. sentenza ult.cit) e tale disciplina legislativa statale di tutela agisce come «limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato» (sentenza n. 378 del 2007). Per di più, le soglie di garanzia indicate dallo Stato valgono anche per le Regioni ad autonomia speciale, per le quali la disciplina statale di tutela ambientale è da ritenersi espressione di riforme economiche-sociali (può menzionarsi la sentenza n. 51 del 2006). Inoltre, la "trasversalità" dell'ambiente legittima interventi normativi delle Regioni le quali, nell'esercizio delle loro competenze, curino interessi all'ambiente funzionalmente collegati, ancorché si tratti di un esercizio regionale "condizionato", ossia tenuto a non diminuire la tutela ambientale stabilita dallo Stato. Come ha evidenziato la recente sentenza n. 63 del 2020, la normativa regionale «deve garantire il rispetto dei livelli minimi uniformi posti dal

occasioni per limare il concetto di ambiente e definirne i confini materiali e di tutela: con la sentenza n. 407 del 2002 (ma anche n. 536 del 2002, e n. 222 del 2003) ha avuto modo di ribadire come «l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una “materia” in senso tecnico, qualificabile come “tutela dell'ambiente”, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze». Donde «una configurazione dell'ambiente come “valore” costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”», o meglio, un «valore costituzionalmente protetto», a carattere trasversale, idoneo ad investire e ad intrecciarsi inestricabilmente con interessi e competenze differenti, che non escludono il livello sovranazionale di intervento, e determinano una tutela multilivello affidata soprattutto alla Corte Edu. Ma vi è di più. La Corte non si è limitata a riconoscere il valore costituzionale dell'ambiente ma ha tentato di circoscriverne l'area semantica, recependo le definizioni elaborate dal diritto internazionale (cfr. sentenza n. 378 del 2007): «Senonché, quando si guarda all'ambiente come ad una “materia” di riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni, è necessario tener presente che si tratta di un bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti ... *omissis* ... Oggetto di tutela, come si evince anche dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, è la biosfera, che viene presa in considerazione, non solo per le sue varie componenti, ma anche per le interazioni fra queste ultime, i loro equilibri, la loro qualità, la circolazione dei loro elementi, e così via. Occorre, in altri termini, *guardare all'ambiente come “sistema”, considerato cioè nel suo aspetto*

legislatore nazionale in materia ambientale» e ancora «L'esercizio della competenza legislativa regionale, dunque, trova un limite nella disciplina statale della tutela ambientale, salva la facoltà delle Regioni di prescrivere livelli di tutela ambientale più elevati di quelli previsti dallo Stato». La sentenza n. 88 del 2020 ha ribadito che «in materia ambientale, il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale è riservato allo Stato, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali». Quanto a tali interventi regionali, «la Corte ha affermato che la collocazione della materia “tutela dell'ambiente dell'ecosistema” tra quelle di esclusiva competenza statale non comporta che la disciplina statale vincoli in ogni caso l'autonomia delle Regioni, poiché il carattere trasversale della materia, e quindi la sua potenzialità di estendersi anche nell'ambito delle competenze regionali, mantiene salva la facoltà delle Regioni di adottare, nell'esercizio delle loro competenze legislative, norme di tutela più elevate».

dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto. La potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza è stato affidato [...] in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117, comma secondo, lettera *s*), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di “ambiente” in termini generali e onnicomprensivi. E non è da trascurare che la norma costituzionale pone accanto alla parola “ambiente” la parola “ecosistema”. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. Ed è da notare, a questo proposito, che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) ed assoluto (sentenza n. 210 del 1987), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore».

La Corte costituzionale ha confermato di adottare una visione non esclusivamente “antropocentrica” dell'ambiente nella sentenza n. 12 del 2009¹⁵⁶, affermando che nella formulazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), ambiente ed ecosistema non si risolvono in un'endiadi, in quanto, «col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l'*habitat* degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé». In questo senso la Corte ha dichiarato che quando si discute di ambiente, così come attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dalla lettera *s*) del secondo comma dell'art. 117 Cost., le considerazioni attinenti a tale materia si intendono riferite anche a quella, ad essa strettamente correlata, dell'ecosistema. Ed è per questa ragione (ad esempio) «che le finalità dell'istituzione delle aree protette, quali configurate dalla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 1 della relativa legge quadro (e cioè la “conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici”), fanno ritenere che per i parchi naturali nazionali, per i quali l'intervento dello Stato è richiesto, ai sensi del comma 1 dell'art. 2, ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future, debba considerarsi prevalente la specifica competenza legislativa esclusiva statale relativa all'ecosistema». In sentenze più recenti ma antecedenti alla riforma costituzionale

¹⁵⁶ In occasione di un contenzioso relativo alla legge regionale della Lombardia n. 31 del 2014.

di cui si darà conto successivamente, la Corte costituzionale ha richiamato «le più recenti concezioni di territorio, considerato non più solo come uno spazio topografico suscettibile di occupazione edificatoria ma rivalutato come una risorsa complessa che incarna molteplici vocazioni (ambientali, culturali, produttive, storiche)» concezioni consapevoli del «fatto che il consumo di suolo rappresenta una delle variabili più gravi del problema della pressione antropica sulle risorse naturali» e ha ritenuto meritevole la definizione del suolo come «bene comune di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata alla alimentazione umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico». Ha altresì dato atto di un «un processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l'ambiente che la circonda, all'interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell'equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale» (cfr. sentenza n. 179 del 2019).

Che la relazione tra uomo e ambiente, nella cornice costituzionale, non possa qualificarsi in senso antropocentrico ed individualista ma personalista e relazionale, direi *comunitarista*, è riconosciuto, anche sulla base del richiamo a precedenti decisioni, dalla sentenza n. 71 del 2020, in cui viene giustificata la conservazione da parte di fonte legislativa degli usi civici collettivi su un determinato territorio in quanto rispondente «a una scelta, tutt'altro che irrazionale, diretta a salvaguardare vaste porzioni di territorio, non solo secondo aspetti tipicamente paesistici ovvero secondo ubicazioni o aspetti morfologici, ma anche secondo lo speciale regime giuridico: regime della loro appartenenza a determinati soggetti pubblici [...], caratterizzati da natura associativa e da gestione di domini collettivi e dall'amministrazione di terre demaniali di uso civico [...] con attività rivolta alla cura di interessi generali senza connotati imprenditoriali» ma con «destinazione a pascolo naturale o a bosco, o agricole tradizionali, e risalenti nel tempo nelle diverse regioni in relazione agli obblighi gravanti e alla particolare sensibilità alla conservazione da parte delle collettività o comunità interessate, in modo da consentire il mantenimento di una serie di porzioni omogenee del territorio, accomunate da speciale regime o partecipazione collettiva o comunitaria, e caratterizzate da una tendenza alla conservazione dell'ambiente naturale o tradizionale, come patrimonio dell'uomo e della società

in cui vive (ordinanza n. 316 del 1998)». E ancora, in questa prospettiva «la cura del paesaggio riguarda l'intero territorio, anche quando degradato o apparentemente privo di pregio» tenendo conto della circostanza che «la tutela paesistico ambientale non è più una disciplina confinata nell'ambito nazionale, soprattutto in considerazione della Convenzione europea del paesaggio (adottata a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000 e ratificata con legge n. 14 del 2006), secondo la quale il concetto di tutela collega indissolubilmente la gestione del territorio all'apporto delle popolazioni».

Dunque, ancor prima dell'inserimento di un esplicito principio di tutela dell'ambiente nel testo della Carta fondamentale, il diritto vivente ne aveva riconosciuto la natura di valore costituzionale a carattere trasversale, idoneo ad essere utilizzato quale parametro nell'ipotesi di un bilanciamento con altri diritti di pari dignità, come è difatti avvenuto con riferimento all'esercizio di attività di impresa ai sensi dell'art. 41 Cost. E' sufficiente a tal proposito richiamare le sentenze che hanno avuto ad oggetto l'intricata questione dell'Ilva di Taranto. Pronunciandosi nel merito la Corte costituzionale ha dovuto formulare un delicatissimo bilanciamento tra beni e diritti costituzionali, in particolare iniziativa economica, lavoro e salute, quest'ultima messa in relazione con la salubrità dell'ambiente. Secondo la giurisprudenza costituzionale (cfr sentenza n. 58 del 2018), tale bilanciamento deve essere condotto senza consentire l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno"¹⁵⁷ nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, le quali costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. La Corte ha ricordato di essersi già espressa sulla necessità «che il bilanciamento debba rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati (in tal senso, le sentenze n. 85 del 2013, sentenze n. 63 del 2016 e n. 264 del 2012)».

¹⁵⁷ Sulla pericolosità del ragionamento esclusivo per valori, con conseguente assolutizzazione di alcuni di essi, si rinvia alle riflessioni ancora valide di C. SCHMITT, *La tirannia dei valori*, in *Rassegna di diritto pubblico*, 1970, p. 6 e ss., mentre sulla difficoltà del loro bilanciamento a seguito della individuazione di una loro oggettività, sono illuminanti le considerazioni di F. VIOLA, *Oggettività e verità dei valori morali*, in *Diritto&questioni pubbliche*, n.1, 2000, pp. 1-22. Il ruolo fondamentale della giurisprudenza nel confronto leale tra valori che assurge a meta-valore di carattere assoluto, è sottolineato da G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992, p. 11 e ss.

La Corte ha altresì sottolineato che il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.) è inscindibilmente connesso con diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), che non possono essere considerati recessivi rispetto all'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, la quale ultima deve anzi rispettare i limiti che la Costituzione le impone ai sensi dell'art. 41 Cost. (si deve esplicitare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ovvero in modo attento anzitutto alle esigenze basilari della persona).

Nella precedente sentenza n. 85 del 2013, la Corte aveva risolto il conflitto tra diritti parlando di «un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione» con riferimento, «in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso», precisando, subito dopo, che tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. Già in base a tale pronuncia, si evidenzia come la tutela debba essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» perché se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, (che diverrebbe appunto “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette). Occorre, invece, secondo la Corte, garantire un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale. L'aggettivo “fondamentale”, contenuto nell'art. 32 Cost. e la definizione data dalla giurisprudenza costituzionale dell'ambiente e della salute come “valori primari” (in base alla sentenza n. 365 del 1993) non rivelano, secondo la Corte, un “carattere preminente” del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona, né una “rigida gerarchia” tra diritti fondamentali bensì che

gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi. Spetta alla giurisprudenza costituzionale, nel quadro delle norme costituzionali vigenti, evidenziare un “punto di equilibrio” che non mortifichi il nucleo essenziale dei beni coinvolti.

7. La legge costituzionale n.1 del 22 febbraio 2022 e l'inserimento della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali

Nel processo di ridefinizione del principio personalista in chiave ecologica ad opera del diritto vivente, corrispondente alla progressiva inclusione nell'area di tutela della persona, della rete di relazioni che ne definiscono l'identità, sia in termini etici che giuridici, si è inserita la legge costituzionale n. 1 del 22 febbraio 2022¹⁵⁸ che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione, intendendo offrire, secondo quanto risulta dai lavori preparatori¹⁵⁹, una maggiore tutela ai beni correlati all'ambiente, colmando quello che una parte della dottrina, riteneva un vuoto non più accettabile¹⁶⁰ e ponendo fine alle perduranti incertezze interpretative¹⁶¹.

¹⁵⁸ Il progetto di legge costituzionale C. 3156 è stato approvato in prima deliberazione dall'Assemblea del Senato in un testo unificato (S. 83 e abbinati) e dalla Camera dei Deputati nel medesimo testo (C. 3156); successivamente è stato approvato, in seconda deliberazione, sia dal Senato che dalla Camera con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti.

¹⁵⁹ Un riscontro dettagliato dei passaggi parlamentari ed anche delle audizioni di esperti in vista della approvazione della riforma in esame, è rintracciabile negli scritti di I. RIVERA, *Le tonalità dell'ambiente e le generazioni future nel cammino di riforma della Costituzione*, in *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto*, n. 2, 2022, pp. 225-243, spec. p. 227 e ss., L. BARTOLUCCI, *Le generazioni future (con la tutela dell'ambiente) entrano “espressamente” in Costituzione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2022, p. 21 e ss., E. LECCESE, *L'ambiente: dal codice di settore alla Costituzione, un percorso al contrario?*, in *AMBIENTEDIRITTO.IT*, 2020(4), pp. 1-40, spec. pp. 9-20.

¹⁶⁰ Come sostiene G. MARCATAJO, *La riforma degli art. 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione dell'ambiente*, in *AMBIENTEDIRITTO.IT*, 2022(2), pp. 1-15, spec. pag 2.

¹⁶¹ Come aveva preconizzato S. RODOTÀ, *Relazione introduttiva*, in P. PERLINGIERI, (a cura di), *Il danno ambientale con riferimento alla responsabilità civile*, Napoli, 1991, pp. 12-13, sottolineando che «la sua assunzione (dell'ambiente n.d.r.) o meno come diritto fondamentale avrebbe non solo un forte significato di principio, ma aiuterebbe a sciogliere perplessità e dubbi interpretativi». In senso positivo rispetto alla riforma anche I. NICOTRA, *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*, in *Federalismi.it*, 30 giugno 2021, p. 5, la quale osserva che «La proposta novella costituzionale assume un significato promozionale e altamente pedagogico che serve a sollecitare l'impegno condiviso alla salvaguardia dell'ambiente, unica ancora di salvataggio del domani» e M. GRECO, *Tutela dell'ambiente e degli animali in Costituzione: una riforma necessaria?*, in *La sfida dell'ecologia integrale. Ambiente e diritti fondamentali, riforme economico sociali e transizione ecologica*, Jus Quia Justum Edizioni, Roma, 2022, pp.21-38.

Nel dettaglio, l'articolo 1 della legge ha introdotto un terzo comma all'articolo 9, che riconosce in modo esplicito, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamati nel secondo comma, il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Il primo elemento di novità è la consacrazione della tutela dell'ambiente, accanto a quella della biodiversità e

Si discosta da questa impostazione quella parte della dottrina che, con sfumature diverse, manifesta perplessità sull'utilità della riforma, cfr. in proposito E. LECCESE, *L'ambiente*, cit., p.38 che ritiene innovativa soltanto la «separazione, con la formalizzazione in due disposizioni distinte, tra diritto all'ambiente e diritto alla salute, con conseguenze rilevanti anche sotto il profilo della tutela risarcitoria», e L. CASSETTI, *Salute e ambiente come limiti "prioritari" alla libertà di iniziativa economica?* in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021, che contesta, alla luce di un consolidato orientamento della Corte costituzionale, la ipotizzabile sovra ordinazione del valore ambientale rispetto ad altri di pari grado, pp. 1-7.

Infine si segnala un orientamento radicalmente critico, che accomuna le preoccupazioni per la potenziale pericolosità della riforma: ritiene possa trasformarsi «in un precedente pericoloso» G. AZZARITI, *Appunto per l'audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica del 16 gennaio 2020 – Modifica articolo 9 della Costituzione*, in *Osservatorio AIC*, 1, 2020, p. 70 e ss., in quanto per la prima volta nella storia repubblicana è stata modificato, in modo concorde, uno dei primi dodici articoli recanti i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Secondo F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021, p. 2, «si dubita del fatto che possano modificarsi i Principi fondamentali posti alla base dell'intero testo costituzionale. Certo, quando la riforma è volta a migliorare si potrebbe anche procedere, ma aprire una porta ad azioni di questo tipo significherebbe altresì non poterla chiudere a riforme peggiorative, per cui non si nega una certa preoccupazione, ma certamente l'interpretazione estensiva dell'articolo 9 in tutti questi anni ha reso inevitabile un'azione volta a riformare lo stesso articolo piuttosto che trovare altre soluzioni, forse meno preoccupanti». T. E. FROSINI segnala l'assoluta incoerenza del provvedimento rispetto al contesto politico attuale, cfr., *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021, p. 4. Si oppone a queste critiche R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, 6 aprile 2022, p. 3, secondo il quale «per una serie di motivi non convince neppure l'argomento critico fondato sulla intangibilità dei principi fondamentali della nostra Costituzione. Innanzitutto di carattere sistematico, perché la *sedes materiae* dell'ambiente, in quanto bene giuridico, non può non essere l'art. 9 Cost. E ciò anche per continuità con la giurisprudenza costituzionale che ha ricavato il 'valore' ambientale proprio da tale disposizione. Non è scritto inoltre da nessuna parte che i principi fondamentali non possano essere adeguati ai mutamenti del tempo» a maggior ragione quando non sembra che «nel caso ci sia sovversione o modificazione del contenuto essenziale di alcun principio ma solo integrazione della tavola con un nuovo principio, che è quello della tutela dell'ambiente in una dimensione intergenerazionale. A differenza di quanto si possa immaginare, il cambio di passo è notevole anche rispetto allo stato dell'arte legislativo e giurisprudenziale».

degli ecosistemi¹⁶² (al plurale e non al singolare¹⁶³ come nel dettato dell'art. 117, comma 2, lett. s), tra i principi fondamentali dell'ordinamento.

Il secondo è l'introduzione di un inedito riferimento alla "biodiversità", che sembra offrire una "sponda costituzionale" al vasto sistema normativo multilivello, di *hard law* e *soft law* al quale il termine rinvia, anche nella dimensione lessicale¹⁶⁴. La conseguenza immediata di questa apertura

¹⁶² In dottrina, S. ZANINI, *La tutela dell'ecosistema, tra scienza e diritto*, in *Rivista AIC*, N°: 3/2019, p. 454, osserva che «[...] anche se i due termini esprimono valori molto vicini, la loro duplice utilizzazione, nella citata disposizione costituzionale, non si risolve in un'endiadi, in quanto col primo termine si vuole fare riferimento a ciò che riguarda l'habitat degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé». Sempre sulla distinzione tra i due concetti, cfr. Y. GUERRA, R. MAZZA, *La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 4, 2021, p. 122, che, prendendo spunto dalle audizioni svolte presso la Commissione Affari costituzionali della Camera e del Senato, precisano che «il termine ambiente pare richiamare una dimensione statica del contesto naturale», da intendersi quale elemento di «vicinanza alle prospettive ed ai bisogni dell'individuo, con il termine ecosistemi, invece, paiono richiamarsi i diversi contesti naturali nella loro dimensione dinamica, ovvero volta a considerare «le interazioni esistenti fra tutti i fattori biotici ed abiotici». Anche la giurisprudenza costituzionale, come già illustrato, aveva chiarito che non si tratta di endiadi, in quanto, «col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l'habitat degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé» (sentenza n. 12 del 2009). D'altro canto, secondo la Corte, l'ambiente come valore costituzionalmente protetto (e come entità organica complessa, cfr. sentenza n. 378 del 2007) fuoriesce da una visuale esclusivamente antropocentrica.

¹⁶³ Cfr. note 61 e 74.

¹⁶⁴ Il termine "biodiversità", secondo fonti autorevoli (ne parla, tra i tanti, E. O. WILSON, curatore del primo libro intitolato alla "biodiversità", *Biodiversity*. Washington, DC, National Academy Press 1988, p. VI) è stato coniato da Walter G. Rosen, negli Stati Uniti durante il *National Forum on Biodiversity*, svoltosi dal 21 al 24 settembre 1986 sotto il patrocinio della *National Academy of Science* e dello *Smithsonian Institute*, a Washington, come contrazione di "diversità biologica" in un documento ad uso interno; tuttavia, ben presto egli stesso ritenne che la pubblicizzazione del termine potesse essere utile alla causa della conservazione delle varietà animali e vegetali (cfr. E. O. WILSON, *Biodiversity: Challenge, Science, Opportunity*, in *Integrative and Comparative Biology*, n.34/1, 1994, pp. 5-11). Per una recente ricostruzione dell'origine del termine e della sua diffusione nel dibattito scientifico e pubblico si v. S. SARKAR, *Origin of the Term Biodiversity*, in *BioScience*, Volume 71, Issue 9, September 2021, p. 893 e ss. Per un approfondimento sulla nozione di "diversità biologica", si può partire dalla definizione di B. A. WILCOX, nel saggio *In situ conservation of genetic resources: determinants of minimum area requirements*, (in *National Parks, Conservation and Development*, Proceedings of the World Congress on National Parks, J.A. McNeely and K.R. Miller, Smithsonian Institution Press, 1984, pp. 18-30) p. 3 «... the variety of life forms, the ecological roles they perform, and the genetic diversity they contain», anche se l'espressione ha origini ancora risalenti nel tempo, cfr. J. A. HARRIS, *The Variable Desert*, in *The Scientific Monthly*. 3 (1), 1916, pp. 41-50, spec. p. 49, sia pur con riferimento alla varietà biologica della flora in una specifica zona tra il New Mexico e l'Arizona. Successivamente, l'espressione è apparsa nel 1968 nel libro *A Different Kind of Country*, (Mc Millan, New York) scritto dallo scienziato conservazionista Raymond F. Dasmann ma soltanto negli anni '80 il suo uso è diventato

costituzionale al concetto di biodiversità è l'attrazione nella sfera di tutela apicale del nostro ordinamento giuridico, di tutte specie vegetali ed animali, soprattutto di quelle a rischio di estinzione, in considerazione del nesso funzionale tra la loro protezione e la sopravvivenza del pianeta, anche alla luce delle recenti teorie sui limiti planetari¹⁶⁵.

Il terzo elemento è l'esplicita attribuzione di meritevolezza all'interesse delle future generazioni¹⁶⁶, con l'impiego di una espressione, la cui origine

comune nel gergo scientifico. È stato Thomas Lovejoy, biologo attivo nel World Wildlife Fund (WWF), (cfr. T.E. LOVEJOY, *Foreword*, in M.E. SOULÉ E B.A. WILCOX (eds.), *Conservation Biology: An evolutionary-ecological perspective*, Sunderland (MA), Sinauer Associates, 1980, pp. v-ix), a recuperare la formula lessicale ad uso della comunità scientifica, come lo stesso autore ha successivamente riferito (cfr. T. LOVEJOY, *Biodiversity: threats and challenges*, in T. O'RIORDAN, S. STOLL-KLEEMANN (Eds.), *Biodiversity, Sustainability and Human Communities. Protecting beyond the Protected*, Cambridge University Press, New York, 2002, p. 33), citando anche gli scritti di E.A. NORSE, E.A. E R.E. MCMANUS, *Ecology and living resources biological diversity*, in *Environmental Quality*, The Eleventh Annual Report of the Council on Environmental Quality, Washington, Council on Environmental Quality, 1980, pp. 31-80 e E.O. WILSON, *Species extinction*, Harvard Magazine, 82/21, 1980.

I riferimenti giuridici di livello internazionale sulla biodiversità, cui attingere per una qualificazione normativa dell'oggetto di tutela, sono molteplici e comprendono convenzioni a carattere vincolante ed accordi politici di natura programmatica, cfr. *supra* note 63, 64, e 65.

¹⁶⁵ Cfr. *supra* nota 80.

¹⁶⁶ Per un inquadramento sistematico del quale si rinvia al recentissimo contributo di G. SOBRINO, *Le generazioni future «entrano» nella Costituzione*, in *Quaderni costituzionali*, n.1/2022, marzo, pp. 139-142.

Anche su questo passaggio la dottrina è divisa. Per R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, FrancoAngeli, Milano, 2008, p. 122, la riforma dell'art. 9 Cost., rappresenterebbe una conferma della traiettoria del costituzionalismo e un mutamento di prospettiva delle Costituzioni, un «cambiamento nella valutazione del rapporto tra Costituzione e futuro: dalla attenzione al 'futuro' delle Costituzioni ... si passa progressivamente al 'futuro' come dimensione da preservare». Sempre R. BIFULCO, *Primi passi*, cit., p. 7, osserva che «opportunamente il legislatore costituzionale ha lasciato cadere i riferimenti al principio dello sviluppo sostenibile (e ad altri possibili principi del diritto ambientale europeo)», evitando l'esposizione della «norma costituzionale a un precoce invecchiamento». Secondo l'A. il concetto di sviluppo sostenibile «per quanto circondato da un'aura di sacralità che gli deriva dall'essere stato formalizzato in una serie di importanti documenti internazionali e poi anche sovranazionali più o meno vincolanti, è oggi oggetto di molteplici critiche nella letteratura internazionale del diritto dell'ambiente in ragione del fatto che si è spesso rivelato una clausola vuota, incapace di tradursi in norme concrete e operative. E tuttavia la costituzionalizzazione delle generazioni future recupera implicitamente tutto l'*acquis* legato alla sostenibilità». Di opinione diametralmente opposta F. RESCIGNO, *Quale riforma*, cit., p. 4, secondo la quale «l'aspetto decisamente meno convincente è il richiamo 'anche nell'interesse delle future generazioni'», in quanto si tratterebbe di «un inciso alquanto fumoso, anche rispetto a chi? Alle generazioni attuali o all'ambiente stesso? Quali future generazioni? È un'ambiguità che suscita confusione rispetto agli stessi interessi umani e dimostra al contempo un'impostazione marcatamente antropocentrica».

giurisprudenziale è stata ben ricostruita in dottrina¹⁶⁷, che ripropone in ottica ambientale il principio di sostenibilità¹⁶⁸. Tale formula, efficacemente utilizzata

E' stato anche ipotizzato, cfr. I. CIOLLI, *Diritti delle generazioni future, equità intergenerazionale e sostenibilità del debito. Riflessioni sul tema*, in *BILANCIO COMUNITÀ PERSONA*, n.1, 2021, pp. 51-70, spec. p. 61 e ss., che non vi fosse la necessità di una modifica, essendo numerosi i concetti e principi della Costituzione aperti al futuro, come è ben argomentato da D. PORENA, in *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 155 e ss., che richiama a sostegno della sua tesi il concetto di popolo (p. 163 e ss.), il principio di solidarietà, (p. 172 e ss.), di dignità (p. 179 e ss.), infine il riconoscimento dei diritti inviolabili, i quali ultimi, in ragione della loro universalità e preesistenza rispetto allo Stato - cfr. G. BONGIOVANNI, *Diritti inviolabili e libertà* in A. BARBERA (a cura di), *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Laterza, Roma-Bari, 2011, p. 67 e ss.- si riferirebbero all'uomo senza accezione di tempo e luogo - cfr. sul punto P. Torretta, *Responsabilità intergenerazionale e procedimento legislativo. Soggetti, strumenti e procedure di positivizzazione degli interessi delle generazioni future*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, Napoli, 2008, p. 699 e ss. e R. BIFULCO, *Diritto*, cit., p. 151-. Un gran numero di norme costituzionali, dunque, si porrebbe come parametro di legittimità costituzionale rispetto alla violazione dell'obbligo di preservare risorse per il futuro, senza dover ricorrere al concetto di generazioni future, come sostiene anche A. SPADARO, *L'amore dei tempi lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in *Diritto e società*, n. 2, 2008 pp. 169-217.

Per evitare le incertezze concettuali, una parte della dottrina ha posto la questione intergenerazionale non tanto nei termini di diritti delle generazioni future, bensì come doveri di quelle presenti verso quelle future, cfr. G. RIVOSECCHI, *La garanzia costituzionale della copertura finanziaria come vincolo intertemporale alla spesa pubblica nella (limitata) prospettiva della tutela delle generazioni future*, in R. BIFULCO, A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro*, cit., p. 475 e ss., in quanto apparirebbe più corretto ragionare secondo «la prospettiva del dovere costituzionale posto in capo alla comunità escludendo perentoriamente la possibilità di affermare la sussistenza di diritti in capo alle future generazioni», come osserva G. ARCONZO, *La sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale. Al crocevia tra gli art. 38, 81 e 97 Cost.*, in *Rivista AIC*, n. 3/2018, p. 627 e ss., spec. p. 630. Sul punto cfr. anche G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, Einaudi, Torino, 2016, p. 83, ID., *Diritti per forza*, Einaudi, Torino, 2017, p. 125 e M. LUCIANI, *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in *Diritto e società*, fasc. 2, 2008, pp.145 -167. Anche i doveri nei confronti delle future generazioni sono fondati nel testo costituzionali, a partire «da alcuni degli obiettivi posti dalla stessa costituzione nei confronti della società (in primis, l'eguaglianza), così come la stessa universalità dei diritti fondamentali, sviluppandosi in senso diacronico, ben si presta all'individuazione di un dovere delle generazioni presenti di non attentare all'integrità di alcuni beni costituzionali comuni alle società di oggi e di domani», cfr. M. FRANCAVIGLIA, *Populismo, costituzione e decisioni di spesa pubblica: c'è spazio per le future generazioni?*, in G. ALLEGRI, A. STERPA, N. VICECONTE (a cura di), *Questioni costituzionali al tempo del populismo e del sovranismo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, p. 169 e ss., spec. p. 180.

¹⁶⁷Cfr. A. LAURO, *Dalla tutela ambientale in Costituzione alla responsabilità politica (anche) verso le future generazioni? Detti e non-detti di un principio di origine giurisprudenziale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 2/2022, pp. 115-134.

¹⁶⁸ Il dibattito era infatti stato innescato, con riferimento alla sostenibilità economica, dalla revisione costituzionale del 2012 (legge costituzionale n.1 del 2012) che, modificando in particolare gli artt.

in diverse occasioni anche dalla Corte costituzionale, sembra dar corpo al principio di solidarietà, anche intergenerazionale¹⁶⁹ che è una delle eredità più significative del personalismo, se è vero che «la solidarietà, che nella sua forma ideale e sublime rappresentazione è *fraternità* ... non è altro, dunque, che la socialità stessa illuminata, orientata, alimentata dalla dignità, una socialità che ha altresì una proiezione diacronica, legando la generazione presente a quella futura, i “diritti” di questa prendendo corpo a mezzo del compiuto esercizio dei doveri di quella», a nulla giovando chiedersi «se sia, o no, appropriato discorrere di “diritti” di persone che ancora non sono, una volta che si riconosca, come devesi, l’esistenza di doveri fondamentali proiettati oltre il tempo presente e gravanti sui soggetti oggi in vita, doveri il cui mancato esercizio si tradurrebbe in un’inammissibile abdicazione da parte dei soggetti stessi a far valere appieno la propria dignità»¹⁷⁰.

81, 97, 117. 119, aveva introdotto nell’ordinamento italiano la regola aurea del pareggio di bilancio dei conti pubblici, in seguito ad impegni assunti in ambito europeo (l’impegno di introdurre, preferibilmente a livello costituzionale, una clausola sull’equilibrio di bilancio era stato assunto nel c.d. “Fiscal compact” o “Patto di bilancio”, il trattato accessorio dei Paesi membri della moneta unica firmato il 2 marzo 2012).

¹⁶⁹ Non a caso si discute in termini di etica intergenerazionale, in ordine alla quale, oltre agli scritti di R. BIFULCO, *Diritto*, cit. e D. PORENA, *Il principio*, cit., si vedano anche G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, Laterza, Bari, 1995, F. FRACCHIA, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente*, 0, 2010 e E. RESTA, *Tra Generazioni*, in R. BIFULCO, A. D’ALOIA, *Un diritto*, cit., spec. p. 416, «il rapporto tra le generazioni presenti e le passate, tra i contemporanei e i loro progenitori, è genealogicamente fondato su un obbligo che lega il debitore al suo creditore: i vincoli sentimentali e le “venerazioni” altro non sono che il mascheramento del debito. [...] Nell’ambito della originaria comunità delle stirpi la generazione vivente riconosce ogni volta un’obbligazione giuridica nei confronti delle precedenti, dominata dalla persuasione mitico religiosa che la propria generazione (la “specie”) esiste grazie ai sacrifici e alle opere, se non alla “volontà” degli antenati. Questi allora devono essere ricompensati con altrettanti sacrifici e opere». Estremamente significativa, in chiave filosofica, l’ipotesi euristica di F. MENGA, *Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale*, Edizioni di Storia e letteratura, Roma, 2016, che sottolinea come le questioni etiche si siano ampliate in senso spaziale (e quindi coinvolgano l’ambiente) e temporale (reclamando una riflessione sulla giustizia intergenerazionale). Secondo l’A. è possibile superare tutte le obiezioni rispetto alla configurabilità in termini teorici di una giustizia intergenerazionale, riconoscendo il primato dell’alterità (e quindi della relazionalità) sull’autoreferenzialità, con conseguente superamento dello iato tra soggetto e responsabilità. In altri termini, l’IO non potrebbe costituirsi prima del riconoscimento dell’ALTRO.

¹⁷⁰ Cfr. A. RUGGERI, *Il personalismo*, cit. p. 12, e bibliografia in nota, spec. F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Città Nuova, Roma, 2012.

In realtà, l'inserimento di una cosiddetta “*posterity provision*” nelle carte costituzionali¹⁷¹, allo scopo di incoraggiare le autorità statali ad assumere delibere e decisioni più orientate al futuro ma anche di creare una maggiore consapevolezza pubblica e, infine una base migliore e più adeguata all'applicazione giudiziaria, rispetto alle alternative che altrimenti risulterebbero molto vaghe o poco chiare¹⁷², era già stata “attenzionata” dalla dottrina più sensibile al tema della sostenibilità¹⁷³, anche in risposta alle sollecitazioni provenienti dalla approvazione in sede ONU degli obiettivi 2015-2030 e non di meno dal significativo messaggio rivolto dal Pontefice alle Nazioni, in quella occasione.

Infine, per la prima volta è stato introdotto nella Costituzione il principio di tutela degli animali, peraltro in seguito ad un dibattito parlamentare che aveva preso in considerazione anche diverse opzioni: da un lato il riferimento a questi ultimi in quanto “esseri senzienti” (riprendendo una dicitura presente nell'articolo 13 del Trattato di Lisbona dell'Unione europea), dall'altro l'esclusione del richiamo, potendosi ritenere la categoria già garantita all'interno di quelle relative agli ecosistemi e alla biodiversità¹⁷⁴. A destare qualche perplessità è la scelta di non dare risalto alla distinzione tra animali “senzienti e non senzienti” e conseguentemente rinunciare a risolvere l'ambiguità di un sistema normativo domestico che, pur avendo superato la riduzione dell'animale a semplice “*res mobile*” ex art. 812 c.c., continua a ritenere meritevoli di tutela soprattutto i

¹⁷¹Sul modello di quelle contenute, ad esempio, nell'art. 110b) della costituzione norvegese ma anche 20a della *Grundgesetz*.

¹⁷² Cfr. K. S. EKELI, *Green Constitutionalism: The Constitutional Protection of Future Generations*, in *Ratio Juris*, Vol. 20, No. 3 September 2007, pp.378–401.

¹⁷³ Secondo T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, 2016, 1, pp. 43-78, il concetto di sostenibilità contiene in sé medesimo una connotazione intergenerazionale e la sua comparsa nel diritto costituzionale contemporaneo è da mettere in relazione con il fenomeno della “internazionalizzazione” delle costituzioni. L'A. ha infatti messo in luce come la totalità dei numerosi testi costituzionali che menzionano la sostenibilità o l'aggettivo sostenibile siano state adottati, o modificati, negli ultimi decenni, comunque dopo il 1987, quando il Rapporto intitolato *Our Common Future*, della Commissione Brundtland delle Nazioni Unite, ha definito lo “sviluppo sostenibile” come «*the development that meets the needs of the present without compromising the needs of the future generations*». Nella dottrina internazionale il fenomeno è stato studiato da W. CHEN CHANG, J. RONG YEH, *Internazionalizzazione di Constitutional Law*, in M. ROSENFELD, A. SAJÒ (Eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford, 2012, p. 1165 e ss.

¹⁷⁴ A. CIERVO, *Un altro mondo (non) è possibile*, in *Parolechiave*, 2/2021, p.71, si interroga se con l'espressione “tutela degli animali” si faccia riferimento a tutte le specie o esclusivamente a quelle in estinzione ovvero a quelle la cui estinzione potrebbe impattare sugli ecosistemi.

sentimenti “per” e non “degli” animali, come letteralmente prevede il Titolo IX bis del codice penale, introdotto dalla legge n. 189 del 20 luglio 2004¹⁷⁵. Le forme e modi della tutela sono demandati ad una “legge dello stato”, espressione (“legge dello Stato”) che ricorre nella Carta costituzionale esclusivamente nel Titolo V della sua Parte II, relativo ai rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali. Nelle disposizioni concernenti i principi fondamentali, così come nei quattro Titoli che compongono la Parte I e nei Titoli I, II, III, IV e VI della Parte II, figura, ove compaia, solo l'espressione “legge”.

Il rinvio ad una fonte primaria della concreta disciplina di modi e forme, non esclude tuttavia la immediata costituzionalizzazione del principio di “tutela degli animali”, circostanza che presumibilmente non mancherà di creare problemi di bilanciamento con altri diritti già oggetto di diverse contestazioni¹⁷⁶.

L'articolo 2 della legge di riforma ha invece modificato l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica, intervenendo (lett. a) sul secondo comma e stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa

¹⁷⁵ E' pur vero che sia la giurisprudenza di merito che la dottrina (crf. tra tutti, F. RESCIGNO, *Gli esseri animali quali “res senzienti”*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 19 dicembre 2019, pp. 679-696) hanno riconosciuto l'esistenza di fonti internazionali e nazionali che attribuiscono emozionalità agli animali. Oltre al citato art. 13 del Trattato di Lisbona che richiamando il principio già previsto nel Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam, riconosce gli animali quali “esseri senzienti” e per ciò «le loro esigenze in materia di benessere debbano essere tenute pienamente in considerazione durante la fase di formazione delle politiche in materia di agricoltura, trasporti, ricerca e mercato interno», anche il Regolamento (CE) N. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca nelle premesse afferma che «Le foche sono esseri senzienti che possono provare dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza». Nel diritto interno il codice penale, dopo la novella del 2004, ha introdotto l'articolo 544 ter c.p. “*Maltrattamento di animali*” e al primo comma la condotta vietata consiste nel «cagionare una lesione oppure nel sottoporre un animale ‘a sevizie, comportamenti o fatiche e lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche’ mentre al secondo comma è presente la condotta di ‘sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi». La Cassazione con la fondamentale sentenza n.46291 del 2003 ha stabilito che per la configurazione del reato di cui all'art 727 c.p. «non è richiesta la lesione fisica dell'animale, essendo sufficiente una sofferenza arrecata al medesimo, poiché la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione e umanità». Nel nostro ordinamento, altre disposizioni hanno ad oggetto gli animali “di affezione” come la legge n. 201/2010 che ha ratificato la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e a citata legge n. 281/1991 (la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

¹⁷⁶ Si pensi alla caccia, ad oggi disciplinata dalla legge n. 157/1992 (e succ. mod.), che ha sostituito la legge n. 968/1977, e che è nata sulla scia del referendum del 1990 che ne proponeva l'abolizione su tutto il territorio italiano e, che per mancanza del quorum, era stato annullato.

svolgersi in danno della salute e dell'ambiente¹⁷⁷, oltre che contro la sicurezza, la libertà e la dignità umana (come nella originaria formulazione). Le relazioni ai progetti di legge costituzionale sottolineano come, premettendo questi ulteriori due limiti a quelli, già vigenti, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, si è inteso dare sostanza al nuovo dettato dell'articolo 9, elevando al rango costituzionale principi già previsti dalle norme ordinarie e affiancando altresì la salute all'ambiente per la stretta correlazione tra i due aspetti. Anche il terzo comma dell'articolo 41, è stato modificato (lett. b dell'art. 2 della legge di riforma), con la previsione di una riserva di legge relativa alla possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali (come nella originaria formulazione), ma anche ambientali. Anche in questo caso si è tradotto in norma di rango costituzionale un principio elaborato dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi.

8. *Il “limite antropocentrico” nella prospettiva del personalismo costituzionale “attualizzato” e l’ambiguità (apparente) della riforma*

La riforma è stata naturalmente oggetto di profondo interesse da parte della dottrina, per le diverse chiavi di lettura cui si presta¹⁷⁸. In questa sede se ne propone una analisi rivolta e verificarne la coerenza rispetto all'impianto valoriale su cui si è innestata che, grazie al fondamentale apporto della giurisprudenza costituzionale, si evoluto in via interpretativa in linea con il percorso ecologista intrapreso dalle istituzioni sovranazionali¹⁷⁹, sia pur con tutti

¹⁷⁷ Cfr. G. MARCATAJO, *La riforma*, cit. p. 8, L. CASSETTI, *Salute e ambiente come limiti “prioritari” alla libertà di iniziativa economica?*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021, che contesta la sovra ordinazione del valore ambientale, spec. p. 5 e ss.

¹⁷⁸ Come risulta evidente dal cospicuo numero di contributi critici che si sono sedimentati in pochi mesi dalla sua approvazione, alcuni dei quali sono stati citati nelle note precedenti.

¹⁷⁹ La ragionevole “apertura” non solo del catalogo dei diritti inviolabili ma della loro interpretazione internazionalmente orientata, è stata recentemente ribadita da A. RUGGERI, *Il principio*, cit. p. 8 che da un lato ha riconosciuto il ruolo delle Corti internazionali dei diritti quali “serbatoi” cui attingere in sede di ricognizione dell’area semantica disegnata nell’art. 2, dall’altro ha ammesso lo speciale significato di «talune consuetudini culturali di riconoscimento della inviolabilità dei diritti», osservando che «il diritto vivente, nelle sue espressioni specificamente riguardanti i diritti, si svolge (debba costantemente svolgersi) lungo il crinale che congiunge e divide a un tempo continuità ed innovazione costituzionale: per un verso, dovendosi comunque salvaguardare e trasmettere il “nucleo duro” dell’originaria intenzione del Costituente – secondo quanto ribadito dalla stessa giurisprudenza costituzionale (spec. sent. n. 138 del 2010) –, l’attributo della inviolabilità dovendo essere appannaggio di diritti selezionati con somma oculatezza a mezzo delle consuetudini culturali, di cui si è venuti dicendo, che al “nucleo” suddetto sono comunque

i limiti cui si è accennato, anche in ragione della particolare duttilità dell'episteme personalista.

Quello che può desumersi da una analisi, sia pur sintetica e limitata, della giurisprudenza costituzionale ante-riforma, che si è fatta interprete della evoluzione del concetto di ambiente, anche alla luce degli orientamenti internazionali, è che il valore di quest'ultimo non è mai stato concepito in termini (radicalmente) antropocentrici ed individualistici ma personalistici e relazionali, per di più caratterizzati da una costante componente *deontica*. Sin dalle prime sentenze, poi confermate dalla successiva giurisprudenza¹⁸⁰, il rapporto tra uomo e contesto, (prima paesaggistico, poi ambientale), non è mai stato rappresentato come un esercizio unilaterale di dominio assoluto ed illimitato, meramente strumentale al benessere individuale ma ha ammesso limitazioni, inizialmente giustificate dal particolare valore collettivo del bene, poi dal riconoscimento del legame funzionale tra ambiente e salute dell'uomo, infine dall'ammissione del valore ambientale in sé considerato. In sostanza la giurisprudenza della Corte, in evidente sincronia con l'evoluzione della tutela ambientale a livello

tenute a restare fedeli, mentre, per un altro verso, si rende possibile attorno al nucleo stesso rifare senza sosta la tela del tessuto costituzionale, appunto a mezzo di comportamenti stabilmente radicati nel corpo sociale ed orientati verso l'intero sistema dei valori che stanno a base dell'ordine repubblicano». E ancora «si rende, dunque, necessaria una opera composita di rifondazione e incessante rigenerazione semantica della Carta e dei suoi enunciati, specie di quelli espressivi di valore in grado eminente, i principi fondamentali appunto». Sul punto si v. in modo ancora più esplicito dello stesso A., *Interpretazione conforme e tutela dei diritti fondamentali, tra internazionalizzazione (ed "europeizzazione") della Costituzione e costituzionalizzazione del diritto internazionale e del diritto euro unitario*, in *Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, N.00 del 02.07.2010, pp. 1-28, spec. p. 28.

¹⁸⁰ Anche recente, cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 276 del 21 dicembre 2020: «A partire dalla sentenza n. 56 del 1968, la giurisprudenza di questa Corte esclude che i limiti alla proprietà aventi finalità di tutela paesaggistica e, in senso lato, ambientale ricadano nell'ambito di applicazione dell'art. 42, terzo comma, Cost., abbiano cioè carattere espropriativo e richiedano per questo un indennizzo. A differenza dei vincoli di carattere urbanistico che derivano da scelte della pubblica amministrazione idonee a condizionare discrezionalmente le facoltà di godimento del bene, i vincoli di tipo ambientale sono espressivi di caratteristiche intrinseche del bene, di cui l'amministrazione si limita a registrare l'esistenza, e costituiscono attuazione di quanto previsto dall'art. 42, secondo comma, Cost., ossia della determinazione per legge del regime del diritto di proprietà. La legge che limita le facoltà edificatorie dei beni connotati da particolare pregio (culturale, artistico, paesaggistico, ambientale) non comporta infatti un'illegittima compressione del relativo diritto di proprietà, giacché "questo diritto è nato con il corrispondente limite e con quel limite vive" (sentenza n. 56 del 1968), e ciò tanto più assume rilievo quando si tratti della tutela degli interessi protetti dall'art. 9, secondo comma, e dall'art. 32 Cost. (norme richiamate dall'art. 1, comma 1, della legge n. 394 del 1991) e qualificati come "valori costituzionali primari" da questa Corte (sentenza n. 126 del 2016)».

internazionale, ha valorizzato la dimensione relazionale del personalismo costituzionale, attestando l'inserimento dell'essere umano in una rete di rapporti che non è solo interindividuale ma coinvolge il suo *habitat*, dunque è *interspecie ed inter-genera*. Ritenere che il personalismo costituzionale abbia semplicemente riposizionato lo schema teorico dei "diritti riflessi"¹⁸¹, (contestato in apertura dei lavori costituenti in quanto espressione di una concezione totalitaria dello Stato, dal quale l'individuo è assorbito ed anzi, nel quale si annulla) realizzando un progressivo riconoscimento della dignità dell'ambiente quale mera conseguenza dell'irradiarsi della dimensione relazionale della persona, sarebbe però fuorviante. L'affermazione del "valore ambientale in sé", contrasta con una interpretazione meramente riflessiva dell'oggetto di tutela, senza però giungere a sconfinare nelle teorie ecocentriche più radicali o biocentriche, secondo le quali l'ambiente sarebbe un bene tutelabile "a prescindere" dall'uomo, sia in termini etici, che giuridici. Se la specificità dell'essere umano, inteso dalla Costituzione come "ente dotato di una sua interiore autonomia"¹⁸², non è dal personalismo negata, ma anzi riaffermata con convinzione, a garanzia della sua dignità, il contenuto di quella specificità è individuato in una relazionalità responsabile e solidarista, che non legittima alcuna condotta predatoria nei confronti delle risorse ambientali, ma anzi prescrive attenzione e cura per tutto ciò che insiste nello spazio vitale dell'uomo, nella consapevolezza della reciproca dipendenza tra tutti gli elementi che ne fanno parte. Si tratta di una (ri)lettura del tessuto valoriale della Costituzione, perfettamente in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con la matrice etica che ne sostiene l'impostazione ma anche aperto alla prospettiva di armonia con la Natura da alcuni auspicata¹⁸³. Anzi, il personalismo costituzionale, nell'estendere all'ambiente lo statuto di inviolabilità della dignità della persona, ne sgancia inequivocabilmente il valore da una logica utilitarista, impedendone una qualificazione determinabile in termini monetari, come invece ancora sembra avvenire in alcuni documenti internazionali, anche recenti. L'ambiente è stato riconosciuto dal diritto costituzionale vivente come un bene in sé, a prescindere dalla sua utilità economica, culturale, estetica,

¹⁸¹ Per una sintesi della versione italiana della teoria dei diritti riflessi, nel confronto con quella tedesca si v. almeno M. CARVALE, *La lettura italiana della teoria dei diritti riflessi*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche. Incontri Di Studio*, 7, 2016, pp. 215-250.

¹⁸² Cfr. intervento di La Pira nella seduta della I Commissione del 9 settembre 1946.

¹⁸³ Cfr. la *Carta della terra* e gli altri documenti più recenti, critici verso l'antropocentrismo richiamati nel par. 3.

semplicemente in quanto spazio in cui si inverano le relazioni sistemiche delle quali l'uomo è parte, con il suo imprescindibile contributo di consapevolezza razionale, cui fa da contrappeso una maggiore responsabilità. Questa ultima precisazione, che scaturisce sequenzialmente dalla presa d'atto dell'episteme personalista della Costituzione, assegnando all'essere umano una specificità che si traduce non in un privilegio ma in un obbligo di salvaguardia responsabile, all'interno di uno spazio relazionale condiviso con altri esseri (viventi e non), riavvicina l'obiettivo del personalismo giuridico a quello delle teorie ecocentriche o addirittura biocentriche applicate al diritto, quanto meno sul piano sostanziale, che implica il riconoscimento del valore fondamentale ed intrinseco dell'ambiente, in tutte le sue componenti (uomo compreso).

Non è del tutto chiaro piuttosto, il senso da attribuire alla riforma, se essa cioè si sia limitata a tradurre nella grammatica del diritto positivo ed al livello apicale del sistema normativo, quanto elaborato in via interpretativa dalla Corte costituzionale o se invece sia abbia inteso andare oltre, tradendo la matrice personalista della Carta fondamentale. Il dubbio sorge soprattutto per il richiamo alla biodiversità, accanto ad ambiente ed ecosistemi, preso atto che questi ultimi rappresentano l'aspetto statico e quello dinamico delle interconnessioni sistemiche in cui l'essere umano è inserito ed erano già stati ricondotti in un sistema apicale di tutela dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi, prima ancora che dal legislatore in sede di revisione costituzionale. Il riconoscimento della tutela della biodiversità tra i principi fondamentali potrebbe determinare l'apertura di un nuovo scenario, inducendo ad una riflessione ulteriore sul valore dell'ambiente e della natura "in sé", sulla necessità di una tutela delle specie animali e vegetali "a prescindere dall'uomo", potendo in astratto il pianeta sopravvivere anche senza quest'ultimo, purché il tasso di biodiversità resti compatibile con i limiti planetari. Non a caso il concetto è richiamato in costituzioni che affondano le proprie radici in una cultura molto distante e non soltanto in termini geografici, dal personalismo¹⁸⁴. In questo senso, l'attuale

¹⁸⁴ Il riferimento è alla esperienza del *nuevo constitucionalismo* andino, ed al riconoscimento del valore fondamentale della biodiversità inserito nelle costituzioni (cfr. ad es. l' art. 72 Cost. Ecuador), la cui matrice culturale è significativamente diversa, fondandosi su un orizzonte ermeneutico in cui il fulcro dell'impianto costituzionale cessa di essere l'individuo o meglio la "persona", per diventare il cosmo, la natura, della quale l'uomo è solo una parte, cfr. ex multis, M. CARDUCCI, *Epistemologia del Sud e costituzionalismo dell'alterità*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2012, pp. 323–324, il volume di S. Bagni, *Dallo Stato del benessere allo Stato del buen vivir innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano*, Filodiritto, Bologna, 2013, p. 30 e ss. e gli scritti

riforma rappresenterebbe una fuga “altrove” rispetto non solo all’impianto valoriale della Costituzione ma anche all’impostazione dell’Agenda internazionale e di quella europea. Il pericolo di una simile “devianza” tuttavia, non sussiste a nostro avviso in concreto, potendo essere scongiurato da una interpretazione contestualizzata della riforma che, da un lato, non si soffermi sulla formulazione lessicale (ma consideri il riferimento alla biodiversità¹⁸⁵, come quello agli ecosistemi, alla stregua di una esplicitazione delle diverse dimensioni dell’ambiente, da inquadrare in un processo di “positivizzazione” e “consolidamento” testuale del diritto costituzionale vivente di matrice giurisprudenziale¹⁸⁶), dall’altro non perda di vista il fondamentale baricentro logico, prima ancora che etico e giuridico, di ogni ragionamento che attenga

di S Baldin, *La rifondazione di Ecuador e Bolivia e l'emersione costituzionale della tradizione meticcica*, in http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0435_baldin.pdf, e *I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*, in *Visioni LatinoAmericane*, Numero 10, Gennaio 2014, pp. 25-39.

La Rivista trimestrale *Diritto pubblico comparato ed europeo* ha dedicato al tema una sezione del volume 2012-II, ospitando i contributi di numerosi studiosi italiani e latinoamericani: le questioni relative alla nuova identità costituzionale latinoamericana ed in particolare il legame tra neocostituzionalismo e *nuevo constitucionalismo*, sono state analizzate da G. ROLLA, *La nuova identità costituzionale latinoamericana nel bicentenario dell'indipendenza*, pp. 326-341 e M. PETERS MELO, *Neoconstitucionalismo e "nuevo constitucionalismo" in America latina*, pp. 342-354. Sui fondamenti culturali di questo ciclo costituzionale, si v. almeno E. ZAFFARONI, *La Pachamama y el humano*, in E. MARTÍNEZ, A. ACOSTA (compiladores), *La Naturaleza con Derechos. De la filosofía a la política*, AbyaYala, Quito, 2011, pp. 25-139, il quale sostiene che il riconoscimento dei diritti della natura non è simbolico, ossia una mera occorrenza verbale, ma una definizione che emerge dalla cultura tradizionale del popolo, essenziale ad una moderna idea di costituzione. Sul fondamento giuridico di questa materia si vedano R. ÁVILA SANTAMARIA, *El derecho de la naturaleza: fundamentos*, in E. MARTÍNEZ, A. ACOSTA, *La Naturaleza*, cit., pp.173-238, M. MELO, *Los derechos de la naturaleza en la nueva Constitución ecuatoriana*, in A. ACOSTA, E. MARTÍNEZ (compiladores), *Derechos de la naturaleza. El futuro es ahora*, Abya Yala, Quito, 2009, pp. 51-62, S. FARITH, *Derechos de la Naturaleza: ¿innovaci3n trascendental, ret3rica jur3dica o proyecto pol3tico?*, in *Iuris Dictio*, 15, Quito, 2013, 2013, pp. 9-39 e anche G. WEBER, *Introducci3n*, in G. Weber (Ed.), *Debates sobre cooperaci3n y modelos de desarrollo. Perspectivas desde la sociedad civil en el Ecuador*, Centro de Investigaciones CIUDAD, Quito, 2011, p. 13 e ss. e S. LANNI, *Sistema giuridico latinoamericano e diritti dei popoli indigeni*, in Id. (Ed.), *I diritti dei popoli indigeni in America Latina*, ESI, Napoli, 2011, p. 80, nota 146.

¹⁸⁵ Inedito in costituzione ma consolidato nella prassi giurisprudenziale, come sottolinea M. CERCHETTI, *Introduzione. La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente nella memoria di Beniamino Caravita di Toritto*, in *La riforma*, cit. pp. 18-19, citando le recenti sentenze della Corte costituzionale nn. 74, 86, 141, 144 e 177/2021.

¹⁸⁶ Secondo l'efficace sintesi di M. CERCHETTI, *Introduzione*, cit., p. 15.

all'ambiente, ossia l'inviolabilità della vita umana, sia pur nella sua "dimensione minima", «quella elementare: quella dell'essere, inteso come sopravvivenza»¹⁸⁷.

¹⁸⁷ L'espressione è di M. MONTEDURO, *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente - Opinioni e Segnalazioni* –Anno 2022, n. 1, p. 428.

ABSTRACT

Maurizia Pierri – *Il limite antropocentrico dello sviluppo sostenibile nella prospettiva del personalismo costituzionale. Riflessioni a margine della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana*

Il saggio, partendo dall'approvazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile del Millennio e dopo aver accennato al dibattito scientifico relativo al loro basso livello di "legalizzazione", si interroga sulla esistenza del limite di una ontologia antropocentrico nel concetto di sviluppo sostenibile che, a partire dalla definizione offerta dal Report della Commissione Brundtland, si è diffuso a livello internazionale, influenzando gli ordinamenti regionali e nazionali. Successivamente si sofferma sulla possibilità che il medesimo limite sia presente anche nella Costituzione italiana, prima e dopo la riforma che ha modificato gli articoli 9 e 41, inserendo tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, anche nell'interesse delle future generazioni. Secondo l'a. il fondamento personalista della Costituzione, ancor prima della riforma, aveva permesso un adattamento delle norme costituzionali alla prospettiva dello sviluppo sostenibile, e consentito l'affermazione, grazie al fondamentale ruolo della Corte Costituzionale, di una visione non antropocentrica ed "ego-istica" ma relazionale ed "eco-istica", del rapporto tra uomo e ambiente naturale.

PAROLE-CHIAVE: *Sviluppo sostenibile; antropocentrismo; personalismo; riforma costituzionale; biodiversità.*

Maurizia Pierri – *The anthropocentric limitation of sustainable development from the perspective of constitutional personalism. Brief considerations on the reform of articles 9 and 41 of the Italian Constitution*

The essay, starting from the approval of the Millennium Sustainable Development Goals and after mentioning the scientific debate on their low degree of legalization, addresses the question of the anthropocentric ontology as a limitation in the concept of sustainable development that, starting from the definition in the Brundtland Report, is widely shared at international level,

influencing regional and national regulation. Subsequently, it refers to the possibility that the same limitation is present in the Italian Constitution, before and after the reform that amended Articles 9 and 41, including the protection of the environment, ecosystems and biodiversity, also in the interest of future generations, among the fundamental principles. According to the author, the personalist foundation of the Constitution, even before the reform, had allowed for an adaptation of the constitutional norms to the perspective of sustainable development, and permitted the affirmation, thanks to the fundamental role of the Constitutional Court, of a non-anthropocentric and 'ego-istic' but relational and 'eco-istic' vision of the relationship between mankind and environment.

KEYWORDS: *Sustainable development; anthropocentrism; personalism; constitutional reform; biodiversity..*